

Gian Francesco Cromaz



# I BENI RUSTICI DELLA COMUNITÀ DI BRESSA

ORIGINI E VICENDE STORICHE



Andrea Moro Editore





Gian Francesco Cromaz

# I BENI RUSTICI DELLA COMUNITÀ DI BRESSA

ORIGINI E VICENDE STORICHE



**BANCA CREDITO COOPERATIVO  
DI UDINE E BRESSA**



Comune di  
**CAMPOFORMIDO**

*In copertina:*

**Il pozzo comunale di Bressa.**

*Venne costruito oltre un secolo fa.*

*È scavato per otto metri*

*nel terreno alluvionale e per oltre  
trentadue metri nel conglomerato.*

*(Torquato Taramelli)*

*La sua profondità è di metri 40,79*

*partendo dal piano stradale a 85*

*metri s.l.m.. L'altitudine del fondo*

*del pozzo è di metri 44,21 mentre*

*quella del pelo d'acqua è risultata,*

*in una rilevazione del 1 marzo 1920,*

*di metri 51,16. (Egidio Feruglio)*



## Presentazione

*Il lavoro di ricerca fatto dal dott. G. Francesco Cromaz riporta alla memoria le vicende che hanno tramandato agli abitanti di Bressa un discreto patrimonio immobiliare rappresentato dai beni rustici.*

*In Friuli, ancora nel primo ottocento, c'erano moltissime comunità che possedevano terreni comunali. Il loro uso era promiscuo e obbligava i membri delle comunità ad organizzare l'uso attraverso assemblee democraticamente elette. Bressa fu terreno fertile per lo sviluppo di associazioni mutualistiche e cooperative e agli inizi del '900 poteva contare almeno sette di queste istituzioni.*

*Ora, che con i trattati europei si richiamano le istituzioni pubbliche a organizzarsi secondo principi della sussidiarietà, l'esempio di Bressa è illuminante e tutte le comunità che compongono il Comune di Campoformido devono essere orgogliose di questo esempio di amministrazione diretta della cosa pubblica.*

*Il Comune di Campoformido ha sempre rispettato questa autonomia e non ha mai tentato di spegnere questo piccolo ma significativo esempio di cooperazione ritenendolo un patrimonio storico da custodire gelosamente.*

*Il Sindaco*  
On. Pietro Fontanini





## *1 - Il collettivismo agrario.*

Da secoli nel Friuli esistevano estese superfici di terreno indivise, a prato, bosco, incolte (“pustoti”<sup>1</sup>) o generalmente destinate a pascolo comune del bestiame. Erano beni soggetti ad un utilizzo promiscuo regolato più che altro da un diritto consuetudinario d’uso e non di proprietà da parte della collettività. Era di pertinenza del Principe, del Sovrano, dello Stato, che su di essi vantavano un diritto di possesso, concederne il godimento ai Comuni e alle “Ville”<sup>2</sup>: pertanto essi erano detti “comunali”. Questo uso della terra definito “comunista” si è nei secoli sostanziato in quelle forme chiamate “collettivismo agrario” e “Uso civico” dei fondi, diritto, quest’ultimo, di antichissima origine risalendo in molte regioni d’Italia all’epoca pre-romana. Esso si esplicava con l’utilizzo dei terreni del Comune, della frazione e dei privati da parte non solo degli abitanti di un Comune o di una Villa, ma anche di quelli dei Comuni e delle Ville limitrofe per l’alpeggio delle mandrie, per far pascolare il bestiame, raccogliere l’erba (“herbaticum”); la legna (“legnaticum”) e le pietre, per spigolare (“spicaticum”) ed anche per seminare (“ius serendi”).

Ebbe sviluppo e prevalenza nelle regioni italiane soggette all’influsso germanico e nell’epoca medioevale dei Comuni.

In termini giuridici l’uso civico della terra ha sempre significato godimento collettivo in cui il concetto di promiscuità d’uso escludeva l’utilizzazione individuale per un lungo periodo. Esigenze locali ineluttabili erano alla base di questo uso di grandi estensioni di terreno, molte volte di produttività assai ridotta o sterili, esteso nel tempo e tipico di una precaria attività agricolo-pastorale di mera sussistenza e ad integrazione di altri modesti redditi. Questi vincoli, che rappresentavano vere e proprie servitù pubbliche in aperto contrasto con lo sviluppo della proprietà privata della terra, erano diffusi in tutta l’Italia, dal Piemonte, Lombardia e Venezia alle regioni meridionali, incluse la Sicilia e la Sardegna.

Va precisato che promiscuità nell’uso e godimento della terra e dei suoi frutti e uso civico della stessa hanno molte somiglianze tra loro, ma non si possono confondere per la loro stessa natura. La promiscuità si aveva, ad esempio, quando più persone — gli abitanti di un Comune o di una frazione — per consuetudine liberamente raccoglievano erba, legna o altro nel territorio di un Comune o di una frazione limitrofa godendone i frutti con pari diritti. L’uso civico, nell’accezione più antica, era considerato un “diritto essenziale” e perpetuo degli abitanti su di un fondo o su più fondi di proprietà pubblica o privata nel territorio del proprio Comune o di altri Comuni, un “diritto di natura” in mancanza del quale la popolazione sarebbe morta di fame e di freddo. Esso permetteva quindi il soddisfacimento di bisogni essenziali

su territori molto vasti rispetto al numero degli abitanti. Non si trattava di un godimento del tutto pacifico della terra: infatti fin dall'epoca patriarcale anche in Friuli accadeva che molti privati, specialmente nobili, l'usurpassero imponendo su di essa particolari diritti di giurisdizione.

## *2 - Sotto la Repubblica di Venezia*

La Repubblica di Venezia, che esercitò il suo dominio sul Friuli a partire dal 1420, rivendicò sempre su questi terreni il diritto di superiore dominio, come si evince dai “Decreti in Pregádi”<sup>3</sup> del 4 dicembre 1452 e del 28 giugno 1571. Con il “Decreto in Pregádi” del 9 gennaio 1602 la Repubblica Veneta per regolamentare la materia nominava per i territori di terraferma due Provveditori con il mandato di formare un “diligente e particolare catástico” dei beni comunali “con le misure secondo li venti”. A questo “catástico”, o catasto, seguirono altri: il “Catástico Nani” del 1725 e il “Catástico Mocenigo” del 1743, entrambi non privi di errori e relativi ai boschi detti “delle Remi”, in Val Pesarina, riservati alle necessità navali dell'arsenale di Venezia a seguito di accordi tra il “Consiglio dei Dieci” e i rappresentanti delle vallate della Carnia. Seguì il più preciso e minuzioso “Catástico Morassi”, di cui si servirono anche i governi che si succedettero dopo il 1796, fino al 1806, e il governo austriaco anche dopo il 1815. Venezia prescrisse anche di tenere nota degli eventuali abusi: era infatti uno dei compiti del “podestà”, o del “decano”, quello di denunciare le usurpazioni dei beni comuni (Decreto Falier del 1608 e Proclama Bragadin del 1644). In mancanza di opposizioni successive alla pubblicazione essi dovevano intendersi come beni “comunali”<sup>4</sup>. Nel 1608 la Serenissima decise non solo di accatastare i terreni ma anche di porre dei capitelli per delimitarne i confini. Prima di quell'anno, in assenza di mappe, nei passaggi di proprietà i notai descrivevano i fondi facendo riferimento ai terreni contermini nella direzione dei quattro punti cardinali.

Sotto la Repubblica di Venezia i beni comunali venivano concessi in godimento promiscuo alle ville, frazioni e comuni; ciò avvenne fino al 17 ottobre 1797 quando la Serenissima cadde. Sotto il suo dominio in tutti i territori di terraferma il termine generico “Comuni” comprendeva qualunque organismo amministrativo legalmente costituito e riconosciuto. Il “Comune” era interpretato nel senso di “comunità”, comunione di persone e di beni, soggetto giuridico di diritto pubblico. “Comune” era la città di terraferma come la piccola “villa” retta dalla vicinia. Nessuna legge o disposizione della Repubblica di Venezia mai vietò il godimento promiscuo dei boschi, dei pascoli e dei terreni comuni, un sistema diffuso in quell'epoca in tutta la terraferma soggetta al dominio veneto. Venezia non fece mai nulla che potesse accelera-



re il processo di alienazione dei beni comuni. Le guerre da essa sostenute avevano però stremato le finanze un tempo assai floride della Serenissima che divisò, dopo la guerra di Candia (1649-1669), di procedere con una serie di disposizioni alla vendita ai privati dei beni comuni. Nella esecuzione pratica di tale decisione si verificarono numerose proteste delle popolazioni rurali che vivevano in condizioni di indigenza, proteste che sfociarono nell'occupazione delle terre e delle strade di accesso da parte dei villici, che si vedevano spogliati di un diritto d'uso consuetudinario e si venivano a trovare nell'impossibilità di usufruire dei terreni. A loro volta gli acquirenti, cioè i nuovi proprietari, non riuscirono quasi mai, salvo rare eccezioni, ad ottenere dalle comunità rurali il pieno e materiale possesso dei beni acquistati e dovettero generalmente accontentarsi di avere il riconoscimento in qualche forma del loro diritto di proprietà e un contributo in denaro o un canone in biade per i beni che in tal modo le popolazioni continuavano a godere. Con le vendite vennero assegnati i terreni migliori, quelli più produttivi; quelli a pascolo e a bosco, situati generalmente in territori montagnosi o disagiati e perciò privi di interesse agronomico, non venendo acquistati, rimasero invece di uso comune.

### *3 - Nelle altre regioni italiane*

In altre regioni italiane, specie negli Stati Pontifici, l'uso collettivo e l' "uso civico" della terra vennero visti come un peso e un vincolo, un ostacolo all'introduzione di miglioramenti fondiari e all'intensificazione della produzione.

La loro affrancazione (decreti, motu-proprio e notificazioni del 1802, 1810, 1813, 1849) spesso non diede i frutti sperati anzi determinò malcontento, arbitrii, contrasti e agitazioni. Leggi di abolizione e di liquidazione furono emanate e applicate in Lombardia (ordinanze di Maria Teresa d'Austria e di Giuseppe II del 23 agosto 1770, 13 novembre 1772 e 14 marzo 1775), in Toscana (motu-proprio di Leopoldo di Lorena del 2 giugno 1776, 23 febbraio e 11 aprile 1778), in Piemonte (7 marzo e 29 luglio 1797), nel Regno delle Due Sicilie (leggi del 2 agosto e 1 settembre 1806, decreti 8 giugno 1807, 3 dicembre 1808, 10 marzo 1810, 19 dicembre 1838 e 11 dicembre 1841), nel Lombardo-Veneto (Risoluzione Sovrana del 16 aprile 1839), come pure nelle province italiane dell'impero austriaco (Patenti Sovrane del 7 settembre 1848, 4 marzo 1849 e 5 luglio 1853 e successive leggi del 1883, 1909 e 1913). Nel Napoletano le leggi di abolizione si accompagnarono alla liquidazione della feudalità<sup>5</sup>. Fu soprattutto con l'affermarsi dei principi del liberalismo economico, che favoriva lo sviluppo della proprietà privata e culminò poi nella legislazione francese (articolo 648 del codice napoleonico), che l'uso collettivo della terra subì un radicale mutamento.

#### *4 - Sotto Napoleone Bonaparte*

Dopo il 1797 in Friuli i Francesi, succeduti alla Repubblica di Venezia, tentarono in vari modi dal 1805 al 1813 di limitare l'uso abusivo dei beni comunali, che all'epoca avevano un'estensione notevole valutata in 287.000 ettari<sup>6</sup>. Con il decreto 25 luglio 1806 essi cercarono di risolvere il problema disponendo di dare «in affitto e a livello perpetuo coll'esperimento dell'asta i beni incolti» che la popolazione deteneva sotto il titolo feudale e su cui esplicava una modesta attività agricola. Era questo il primo passo verso l'alienazione dei beni stessi. Napoleone, dopo avere istituito sul modello francese nuove entità amministrative, quali i Dipartimenti e i Distretti, aveva raggruppato le piccole comunità rurali e posto mano ad un nuovo Catasto, chiamato "Catasto Censuario", che doveva porsi alla base del procedimento di alienazione.

Negli ultimi anni di dominio della Repubblica Veneta c'era un "Catasto descrittivo" e "dichiarativo" in cui gli immobili erano censiti con il nome del proprietario, del luogo e dei relativi confini. Il tutto era basato sul sistema dell'atto dichiarativo controllato da incaricati pubblici. Dal punto di vista dell'imposizione fiscale la Repubblica di Venezia divideva l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta e richiesta "per carati" (quota del tributo dovuto), che erano parti fisse per ogni singola provincia e giurisdizione, applicando il metodo del "contingente d'imposta". Le giurisdizioni ripartivano poi le quote di competenza tra i detentori del relativo estimo.

Sotto il Governo Italico con i Decreti del 25 novembre 1806, 13 aprile 1807 (n.° 62), 25 ottobre 1808 e 10 febbraio 1809 fu data esecuzione al "Catasto Censuario geometrico particellare" su cui vennero stabiliti i carichi tributari fondiari. A tutti i censiti fu data la possibilità di reclamare se ritenevano di essere gravati da errori di misura o di intestazione. Inoltre i possessori dei beni potevano, sulla base di titoli validi anteriori all'attivazione del codice napoleonico, trasportare le iscrizioni nel nuovo catasto unendo alle petizioni i documenti comprovanti il possesso. Nel caso di possesso dubbio e litigioso l'iscrizione veniva fatta "colla dizione di possesso contestato" (articolo 14 del Decreto 10 febbraio 1809).

Per la compilazione di questo Catasto, cominciato nel 1808 e finito nel 1812, con Decreto 4 febbraio 1808 (n.° 53) si ordinava la denuncia degli immobili posseduti con la valutazione del loro reddito, pena pesanti condanne pecuniarie per omessa o infedele dichiarazione. Il "Catasto Censuario geometrico particellare" ebbe un lungo periodo sperimentale e rettificativo che durò fino al 1851, anche sotto la dominazione austriaca e il Regno Lombardo-Veneto creato il 7 ottobre 1815. Ivi adottato con la Patente Sovrana 18 aprile 1816, esso ebbe numerose rettifiche nel 1829 e aggiornamenti successivi nel 1846.



I dati del Catasto napoleonico venivano raccolti in appositi registri chiamati “Sommarioni” in cui il territorio era ripartito in Comuni censuari con le relative mappe e i numeri mappali delle particelle. Venivano poi registrati, oltre al mappale, anche il nome del possessore, la denominazione del fondo, la superficie in pertiche censuarie<sup>7</sup> di mille metri quadrati ciascuna e la qualità del terreno.

### *5 - Il Catasto austriaco*

Non diversamente da quanto fu fatto dai francesi, il governo austriaco ad essi succeduto provvide nel 1825 ad un rimaneggiamento del catasto. I lavori preparatori ebbero inizio con le Istruzioni del 4 aprile 1816, la notificazione dell’undici marzo 1817 e il decreto 3 agosto 1817 con cui venne disposta una nuova pubblicazione delle mappe e dei corrispondenti sommarioni. Nel 1819 fu poi istituita una speciale Magistratura per decidere sui reclami e ordinare le rettifiche sulla base delle norme contenute nella Patente imperiale del 23 dicembre 1817. Le mappe ricevettero il benestare della “Giunta per il Censimento” di Milano il 18 novembre 1849, mentre i relativi sommarioni recano la data definitiva del 22 febbraio 1851 con le rendite in lire austriache. Essi per ogni comune censuario recavano anche l’indicazione degli appezzamenti divisi per tipo di lavorazione: aratorio semplice, prato, pascolo, ecc.

In Friuli dal punto di vista agronomico i terreni aratori (aratorio semplice e arborato) erano assai frammentati e di superficie unitaria molto ridotta, sempre inferiore all’ettaro. Vi si coltivavano il granoturco, che era la coltura più diffusa, e il frumento, quest’ultimo per un consumo locale assai modesto, seguiti dall’orzo, dalla segale, dall’avena e dal miglio. Si coltivavano anche granoturco “quarantino”, grano saraceno, lupini e, in misura ridottissima, la patata; assai diffusi erano i gelsi per gli allevamenti dei bachi da seta, molto meno la vite.

I terreni a prato naturale e artificiale, come pure i terreni a pascolo, avevano superfici unitarie più estese, anche di più ettari; i prati naturali producevano un foraggio molto scadente, quelli artificiali erano solitamente coltivati ad erba medica.

Sotto il governo della Serenissima Repubblica di Venezia le ville, le frazioni e i comuni sulle terre avute in semplice e precaria concessione erano soggetti a restrizioni sancite e imposte dal potere centrale il quale, pur concedendo il godimento, poteva disporre a suo piacimento dei beni stessi. Con il governo napoleonico e austriaco venne invece riconosciuta alle frazioni e ai Comuni la proprietà dei beni immobili, prima concessa sotto il vincolo dell’investitura demaniale e poi decretata dall’alienazione dei beni stessi. Sotto il Regno Lombardo-Veneto le proprietà immobiliari di cui gli abitanti non avevano potuto provare l’acquisto, sborsando del pro-

prio denaro o con documenti, furono intestate a catasto alle ville e ai comuni, i quali si trovarono così costretti a pagare le imposte erariali gravanti su di esse. Ciascuna villa, frazione o comune aveva perciò un suo patrimonio con una propria amministrazione e, per effetto della maggiore o minore ricchezza patrimoniale, pagava imposte in misura differente.

La compilazione del “Catasto particellare” non aveva avuto altro scopo, in sostanza, se non quello di imporre sui beni feroci imposizioni fiscali. Nel 1837 alle classazioni seguì l’applicazione delle tariffe d’estimo, cioè le rendite censuarie per ciascuna classe di terreno.

### *6 - L’alienazione dei terreni nel Regno Lombardo-Veneto*

La Regia Delegazione per la provincia del Friuli del Regno Lombardo-Veneto con Ordinanza 12 agosto 1820, esecutiva della Risoluzione Sovrana del 29 giugno 1820, aveva disposto la concessione in enfiteusi<sup>8</sup> o in appalto mediante patti dei terreni comunali eccedenti il fabbisogno reale per la pastura degli animali bovini, ovini e caprini.

Sui terreni “aperti” esisteva l’onere del pascolo invernale del bestiame, detto “ad erba morta”, dal 21 settembre, San Matteo, al 25 aprile, San Marco, e di quello chiamato “pensionatico” e consistente in un diritto reale di far pascolare in pianura un certo numero di pecore montane dal 29 settembre, San Michele, al 25 marzo, festa dell’Annunciazione. Vi era poi il pascolo invernale generalizzato, chiamato “pascolo vago”, più che altro consuetudinario, spesso abusivo nella durata, nel numero e nella qualità degli animali e assai difficile da limitare ed estirpare.

Le guerre, le requisizioni, i capovolgimenti politici avevano causato carestia e miseria assai diffuse tra la popolazione che, per poter sopravvivere, si era data ad occupare e ad usurpare i terreni. Con la Risoluzione Sovrana del 16 aprile 1839 il governo del Regno Lombardo-Veneto rinunciava a ogni «... diritto di diretto dominio ... a favore delle Comuni interessate per consentire alla maggiore e migliore coltivazione delle terre ... e al loro sviluppo.» Perdurando ed accentuandosi l’usurpazione di queste da parte degli abitanti, le “Comuni” vennero poi autorizzate a vendere con sollecitudine i loro beni sia per contanti che a livello. Questi potevano anche essere ripartiti tra i frazionisti (comunisti) o dati in enfiteusi agli stessi per mezzo di licitazione, dietro corresponsione di un canone annuo con diritto di affranco. L’assegnazione avveniva estraendo a sorte, per persona (“testa”) o per famiglia (“fuoco”), tra gli abitanti “originari” della frazione o del Comune o che ivi risiedevano da lungo tempo e pertanto avevano acquisito i “diritti reali”, imprescrittibili e per-

petui dei membri della comunità. I Comuni d'altronde, oberati dai debiti per le requisizioni di guerra, altro non potevano fare se non alienare i beni ad essi intestati e da essi posseduti. La divisione e l'alienazione dei terreni comunali disposta con la Risoluzione Sovrana del 1839 rappresenta un fatto storico di eccezionale importanza per l'economia del Friuli in quanto con essa si passa dall'uso promiscuo delle terre alla conduzione contadina familiare delle stesse.

Con la Patente Sovrana del 5 luglio 1853 e l'Ordinanza imperiale del 25 giugno 1856 nel Regno Lombardo-Veneto veniva poi statuito che il "pensionatico" poteva essere esercitato fino all'annata agraria 1859-1860 alla cui scadenza doveva cessare ogni diritto di uso civico nelle province venete. Questa norma non fu messa in atto in tutti i Comuni, comunque venne in tal modo regolato l'intero sistema delle pubbliche servitù e del possesso comune con i diritti di pascolo, erbatico, legnatico, ecc.

### *7 - Dopo l'unità d'Italia*

Dopo l'unità d'Italia si susseguirono gli studi e i progetti per una radicale riforma della materia. Le prime leggi al riguardo sono quelle del 4 marzo 1869, 2 aprile 1882 e 7 maggio 1885.

Quella del 2 aprile 1882, la n.° 698-serie 3<sup>a</sup>, disponeva in maniera tassativa l'abolizione, anche nella provincia di Udine, del diritto di erbatico e di pascolo praticato dalla generalità degli abitanti sui terreni (circa 2.000 ettari) delle frazioni e dei comuni; questi ultimi deliberarono la ripartizione degli stessi assegnandoli in enfiteusi perpetua con canoni ridotti a loro favore.

Dopo l'avvento al potere del fascismo il governo intese mettere ordine nella intricata e disordinata eredità costituita dall'uso promiscuo e dall'uso civico delle terre, preso atto di come essa era stata gestita dai precedenti Stati e Governi. L'ardua e complessa materia venne regolata con il Regio Decreto legge del 22 maggio 1924, n.° 751, convertito in legge, dopo non poche ulteriori riflessioni, il 16 giugno 1927 (n.° 1766), a cui seguirono il Regolamento del 26 febbraio 1928 n.° 332 e la legge del 10 giugno 1930, n.° 1070.

Nel 1927 con provvedimenti prefettizi furono conglobati in un unico patrimonio i beni delle singole frazioni, unificati i bilanci e applicate le disposizioni fiscali ad uno stesso livello per tutti i contribuenti del Comune.<sup>9</sup>



## 8 - I beni delle frazioni

La nuova legislazione ebbe estesa applicazione in Friuli, specialmente in Carnia. Il legislatore rivolse in modo particolare la sua attenzione ai beni comuni delle frazioni. Nella storia d'Italia queste erano, come abbiamo visto, comunità ("Communitates") con terre destinate al godimento collettivo degli abitanti ("Homines Communitatis") delle quali essi disponevano per mezzo di una assemblea e di un consiglio.

Con l'ordinamento amministrativo francese introdotto durante il dominio napoleonico molte frazioni non solo perdettero il diritto di amministrare i propri beni, ma vennero anche private del loro godimento a vantaggio del Comune che se ne impossessò classificandoli poi in beni demaniali e in beni patrimoniali. Con la nuova serie di leggi del 1924, 1927, 1928 e 1930 dovevano tornare in godimento, profitto e amministrazione separata dei frazionisti - distintamente dai beni del Comune e delle altre frazioni - tutti i terreni di loro originaria appartenenza e quelli che venivano affrancati dagli "Usi Civici". Fondamentale scopo di quelle leggi era quello di affrancare le terre da tutti i diritti di godimento promiscuo preteso ed esercitato da altri, per ripartirli poi secondo un piano di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale. All'amministrazione separata dei beni frazionisti erano imposte l'osservanza della Legge Comunale e Provinciale e la sorveglianza del Podestà del Comune.<sup>10</sup>

## 9 - I beni della "Comune" di Bressa

Le vicende storiche fin qui descritte e le conseguenze delle diverse leggi che nei secoli hanno regolato l'uso comune della terra sono state vissute da molte comunità rustiche del Friuli.

In questo contesto si inseriscono i beni dei frazionisti di Bressa<sup>11</sup>, piccolo paese del Medio Friuli, consistenti in terreni il cui uso e godimento "comune" hanno costituito un esempio significativo e meritevole di essere ricordato e trattato.

Le vicissitudini storiche di questi beni si snodano attraverso tre secoli a partire dalla prima metà del XVII, cioè dai tempi della Repubblica di Venezia.

Il 12 giugno 1648 con atto del notaio Fabrizi di Udine un certo Marco Antonio Pisenti, possidente di Savorgnano di San Vito al Tagliamento, vendeva alla Comunità e agli abitanti di Bressa ("Homines communitatis") 22 campi da lui acquistati poco tempo prima dalla Repubblica Veneta. Quei terreni divennero di piena proprietà della Comunità e come tali non erano gravati da alcun censo o canone.

Nel 1631 altri terreni "comunali" in Bressa erano stati acquistati dai conti Tacelli<sup>12</sup>





946

al. n. u.

Trasunto sommario della Gravessa Campalesco  
 pagato dalla Comune, ora Frazione di Pressa  
 sopra i Beni Comunali posti nel suo Territorio dall'anno 1728  
 fino all'anno 1806, colle distinzioni sottoindicate.

1728 16 Dicembre come da ricevuta a stampa rilasciata dalla Camera Fiscale  
 per l'anno 1727. Venete - - - - - f. 17:13 1/2

Nel 1729 in data 11 Maggio la Comune stessa acquistò a titolo Casuale  
 dal S<sup>to</sup> Conte Carlo Tacoli li Beni indicati nell'istrumento di detto  
 giorno rogato dal Notaio d' Udine S<sup>to</sup> Filippo Martinelli, e rimul-  
 coricato dalla gravessa suddetta cadente sui Beni stessi, per ciò  
 dal 1730 inclusive in poi si aumentò la tassa annuale nella  
 misura seguente.

Nel 1730 come da ricevuta in stampa della Camera suddetta di data  
 24 Luglio 1731 pagò Venete - - - - - f. 44:12 1/2

Quindi la Tassa gravante li Beni acquistati con detto  
 contratto 1729 fu di - - - - - f. 31:19

Li pagamenti successivi effettuati da detta Comune per tal  
 titolo, e risultanti dai Registri della medesima, e da una  
 serie di relative quietanze rilasciate dalla Casa percipiente  
 sono.

Da 1730. a 1760 amb' inclusive annue f. 44:12 1/2 sono per anni 31. f. 1383.7 1/2

Da 1761 a 1795 amb' inclusive annue f. 55:9 sono per anni 35 -- f. 1930.45

1796 - - - - - f. 71:11

1797 - - - - - f. 71:10

1798 - - - - - f. 71:12

f. 2528.15 1/2








Mappa di Bressa

Rilevazioni:

Terreni anno 1828

1840

Fabbricati anno 1839





di Udine dalla Repubblica di Venezia; altri ancora, a Bressa e a Campofornido, furono comperati dai Tacelli sempre dalla Serenissima negli anni 1665 e 1670<sup>13</sup>. Gli acquirenti pagavano per questi terreni l'imposta ("gravezza"), chiamata "sussidio"<sup>14</sup>, alla Serenità del dominio Veneto versandola alla città di Udine che la esigeva e riscuoteva per suo conto. Essi pagavano poi su detti beni un'altra "gravezza", detta "campatico"<sup>15</sup>, che il 16 aprile 1658 il Senato Veneto aveva imposto a chi acquistava beni "comunali" con l'ingiunzione di presentare la polizza di concessione.

Con contratto stipulato l'undici maggio 1729 (rogito del notaio Gasparo Martinelli di Udine) il conte Carlo Antonio Tacelli cedeva in enfiteusi perpetua i possedimenti di Bressa e di Campofornido alla "Comune" di Bressa dietro pagamento di un canone annuo di biade e poche onoranze<sup>16</sup>. Sta scritto nel contratto in parola che i beni erano prima detenuti dalla "Villa di Bressa" a titolo di semplice affitto, ma la tradizione precisa che quei beni erano "ab immemorabili" in godimento degli abitanti della "villa" che ne usufruivano quasi esclusivamente per il pascolo del bestiame. La "Comune"<sup>17</sup> di Bressa, che riuniva gli abitanti rappresentati nella "vicinia", o "comizio", dai capifamiglia della frazione, in più occasioni aveva sollecitato per loro utilità la concessione enfiteutica. Gli enfiteuti si assumevano dall'anno 1730 in poi l'onere di pagare il "campatico" con regolare iscrizione nei pubblici registri sollevando il conte Tacelli e i suoi eredi in perpetuo dal pagamento del "campatico" stesso.<sup>18</sup>

#### 10 - "Direttari" e "Utilisti"

Con questo contratto i beni assumevano una posizione giuridica ben definita: i Tacelli ne mantenevano la proprietà diretta, il "diretto dominio", ed erano perciò chiamati "direttari", mentre gli abitanti della villa o frazione di Bressa pagando il canone enfiteutico venivano a goderne l'uso ed erano detti "utilisti". Abbiamo notizia di una vicinia tenuta al riguardo il 29 gennaio 1737, come pure sappiamo di una controversia del 1713 tra Bressa e Campofornido per il pascolo promiscuo sui prati di "San Canciano". Con una sentenza del 16 novembre di quell'anno venne stabilito che la "Comune di Bressa" poteva avere l'uso promiscuo con Campofornido del pascolo ad "erba morta" nella suddetta prateria.

I beni così goduti dalla comunità erano amministrati da tre "Decani" che rimanevano in carica un anno alla fine del quale davano in pubblica vicinia la resa di conto dell'amministrazione. Bressa onorò sempre il suo impegno: anche il "campatico", come vedremo, venne sempre regolarmente pagato. Il conte Tacelli a sua volta pagò il "sussidio". Morto il conte Carlo Antonio, le proprietà passarono ad Antonia Tacelli, che aveva sposato un certo Folli di Serravalle (i discendenti si chiamarono Folli-



Tacelli) e a Caterina Tacelli sposata con il conte Giuseppe Cigolotti di Montereale. La contessa Caterina, rimasta poi vedova, ed i suoi figli continuarono a percepire il canone enfiteutico dei beni di Bressa.

Al sistema tutto sommato relativamente mite delle imposte venete subentrò l'imposizione fiscale ben più pesante del Regno d'Italia di Napoleone Bonaparte. Ad essa Bressa dovette soggiacere sia per il patto del 1729 con il conte Tacelli sia a seguito del precedente proclama del luogotenente veneto in Udine, Federico Corner, del 9 dicembre 1725, il quale dava esecuzione a precise disposizioni sovrane in materia. Detto proclama prescriveva che tutti dovevano notificare l'intera quantità di beni posseduti anche sotto il titolo enfiteutico a pena di severe comminatorie.


Il "sommarione" napoleonico di Bressa, che reca la data del 23 ottobre 1813 (quello di Campoformido è del 26 febbraio 1814), indicava per la frazione di Bressa la superficie complessiva di pertiche censuarie 3.544,81. Alla "Comune" di Bressa come proprietaria diretta risultavano intestate pertiche censuarie 307,89, pari a campi friulani piccoli<sup>19</sup> 87,84, in Bressa e pertiche censuarie 27,86 in mappa di Campoformido.

### *11 - Controversie con i proprietari*

Il Decreto 27 aprile 1811 del Regno d'Italia di Napoleone Bonaparte aveva stabilito che le imposte sui beni tenuti "a livello" fossero a carico dell'enfiteuta, il quale veniva però autorizzato a trattenere sul canone da pagarsi al "direttario" un quinto del canone stesso, cosa che la comunità di Bressa si ritenne legalmente autorizzata a fare anche negli anni successivi. Contro questa riduzione insorsero però i "direttari" e nacque un'aspra contesa. Un arbitro, il dottor Flaminia, fiscale aggiunto di Udine<sup>20</sup>, scelto di fiducia dalla contessa Caterina Tacelli-Cigolotti e dalla deputazione di Bressa, decise che quest'ultima avrebbe trattenuto il quinto del canone, fermo restando l'obbligo del pagamento del "campatico"<sup>21</sup>.

I decreti del Senato Veneto del 29 febbraio 1635, 2 agosto 1647 e 16 aprile 1658 e tutti i successivi avevano fissato come dovuti per il "campatico" in genere per ogni campo arativo con filari di viti soldi trenta annui, per i prativi soldi venti, per i paludivi, vallivi e boschivi soldi dieci. Per il Friuli e il Veronese si applicava una riduzione del terzo, attesa la loro inferiore qualità. L'agente della contessa Tacelli-Cigolotti e i delegati di Bressa il 12 agosto 1812 calcolarono il dare e l'avere reciproci a tutto l'anno 1811. I primi rimborsarono il di più che risultava dai conteggi e i secondi pagarono il canone meno il quinto spettante, ma la contessa Caterina della Torre, moglie e curatrice del nobile Nicolò Cigolotti, figlio ed erede della contessa Tacelli, pretese





Mappa di Bressa dell'anno 1842





940 all. 12.

Il Conto della Nob. sig. Agolotti allegato sub C. alla sua Relazione prodotta  
 in confronto della Comune di Soraya all'imp. Reale Tribunale di Udine  
 sotto il N. 4504 del 1812, costituisce debitrice la Comune stessa dal  
 1813 al 1814 in austriache - - - - - f. 12600.81  
 Nel Conto suo però la Comune lo risulta come al N. 1 di sole - - - - - f. 12303.16

Differenza in più nel Conto avversario - - - - - f. 297.65  
 quale deriva

- a) Perché nel 1816 si addebita di fegala st. 26 af. 123.18 con f. 695.40  
 quando non vale che f. 601.68, quindi per errore di calcolo è  
 un debito maggiore di f. 94.72 - austriache f. 106.58
  - b) Perché nel 1814 si addebita di formento st. 60 in ragione  
 di f. 8.30 allo stajo importante f. 498, quando il  
 prezzo medio fu dif. 7.66 al quale calcolandosi il  
 genere importa f. 459.60, però la differenza - - - - - 38.40
  - c) Perché nell'anno stesso si addebita di fegala st. 26 af. 6.  
 allo stajo conf. 156, quando al prezzo medio di  
 f. 5.40 importa sole f. 140.66 però la differenza - - - - - 15.34
  - d) Perché in detto Anno si addebita di Miglia st. 34 af. 11.  
 allo stajo conf. 408, quando al prezzo medio di  
 f. 7.85 importa sole f. 266.90, differenza - - - - - 141.10
- Le adddebitazioni maggiori importano f. 301.42

In questo conto avversario poi si costituisce un minor  
 debito alla Comune per errore di calcolo ommesso  
 sulla valutazione della fegala nel 1813, e per  
 frazioni trascurate sopra altri calcoli di - - - - - 3.77

E resta quindi l'adddebitazione in più come  
 sopra di - - - - - f. 297.65

Il Conto medesimo avversario stabilito debitrice la Comune  
 pel periodo suddetto di austriache - - - - - f. 18470.70

Quando essa Comune lo risulta come nel Conto suo al N. 1 di f. 18678.96  
 Viene quindi accreditato in meno nel Conto avversario di f. 208.26



Quale differenza deriva  
Per differenza dei prezzi applicati ai generi parte in più,  
e parte in meno dei Medi Legali, a cui dovranno  
essere accreditati; ed anche per alcune tenui differenze  
di quantità nelle accreditazioni, e finalmente per om-  
missioni di partite che stanno a credito della Comune  
come risultano dal conto suo.

Ora riassunta l'addebitazione che viene fatta dal Conto  
avversario alla Comune in più come sopra di - f. 1297.65  
ed unitari l'accreditazione che viene fatta in meno di - - - 1208.26

Risulta una totale differenza in aggravio della  
Comune di - - - - - f. 505.91

E questa medesima si ravvizia quindi nei risultati finali; mentre  
dal predetto Conto avversario viene costituita Debitrice  
residua alla Comune di - - - f. 4130.11

Quando riassunto il Debito suo risultante  
parte dal proprio Conto al n. f. 42303.16  
e scontato il Credito suo risultante  
dal Conto stesso al n. di - - 18678.96  
Residua debitrice di sole f. 3614.20


Quali raffrontati col Debito residuo  
avversario, ritorna la dif-  
ferenza suddetta di - - - - - f. 505.91

Udine, li 14: Gennaio 1828 - Confermata la presente  
dietro i fatti confronti con conti predetti dal me

Udine li 26. febreajo 1828.  
Reg. al n. 1957. f. 116. pago cui 38.  
B. Cantoni.

Vidi  
P. Vidoni





Tipo planimetrico del fabbricato scolastico



in seguito da Bressa quanto quest'ultima aveva trattenuto sui canoni e si era andato cumulando dal 1813 in poi. Un secondo arbitro fiduciario scelto dalle parti nella persona del conte Pietro di Maniago, reputatissimo avvocato e magistrato di Udine e consigliere di governo, dichiarò per iscritto l'undici agosto 1820 che Bressa doveva ritenere il quinto del canone a compenso del "campatico" veneto e avvertì che le parti gli avevano dichiarato di aderire a queste ragioni. Ciò nondimeno la contessa della Torre-Cigolotti, con petizione 8 maggio 1825 (n.° 4504) rivolta all'Imperial Regio Tribunale di Udine, chiese alla deputazione comunale di Campofornido per la frazione di Bressa di pagare tutti interi gli arretrati dal 1813 al 1824 ammontanti a lire austriache 4.130,11 secondo un ben dettagliato conteggio. Le sue pretese erano rivendicate anche dai figli, Giuseppe e Lucio Cigolotti, intervenuti nella controversia avendo raggiunto la maggiore età.

Con una nota del 14 gennaio 1828, debitamente registrata a Udine il 26 dello stesso mese, la frazione di Bressa contestò il conteggio basando la propria eccezione su errori di calcolo e omissioni di partite a suo credito e sul fatto che i prezzi conteggiati delle biade (staia<sup>22</sup> 26 di segale, staia 60 di frumento, staia 24 di miglio) erano superiori a quelli medi legali generalmente quotati sul mercato. Il frumento, ad esempio, era stato conteggiato a lire austriache 8,30 allo staio quando il prezzo medio legale era di lire austriache 7,66, la segale a lire 6,00 anziché 5,41 e il miglio a lire 12 e non 7,85. La frazione di Bressa era rimasta sorpresa e amareggiata: essa aveva fatto conto sulla parola della contessa della Torre-Cigolotti e sulla fiducia accordata all'arbitro e in base a ciò non aveva pagato le intere annualità del canone. Venne deciso di esporre l'intera questione all'Imperial Regia Delegazione di Udine anche perché era sorta una controversia sul pagamento delle imposte. In una serie di decisioni il Regio aggiunto fiscale, la Congregazione provinciale, la Congregazione centrale e il Regio Fisco centrale stabilirono concordemente che due erano le imposte venete reali, il "campatico" e il "sussidio"<sup>23</sup>, e precisarono che Bressa aveva assunto nell'atto undici maggio 1729 con il conte Carlo Antonio Tacelli solamente la prima e che a suo favore militava la regola della ritenuta del quinto, senza alcuna eccezione. In tal senso venne deciso a beneficio di Bressa.

La contessa e i suoi figli, convocati dal Regio Commissario di Sacile, che era stato delegato a tale scopo dall'Imperial Regio Governo per comporre la controversia, fecero le loro contro deduzioni con particolare riguardo all'importo del "campatico".

Nel conteggio del 14 gennaio 1828 fatto dal signor Francesco Vidoni di Udine sulla base dei registri e relativi documenti esibiti da uno dei rappresentanti della frazione, Giobatta Zuliani, Bressa aveva elencato dettagliatamente tutti i pagamenti effettuati per l'imposta "campatico" dal 1728 al 1806, con le distinte e le ricevute relative

rilasciate dalla “Camera Fiscale”, e quelli successivi dal 1806 al 1828. Da detta documentazione risultava che la “Comune di Bressa” aveva pagato il “campatico” in ragione di lire venete 44,12 dal 1730 fino al 1760, lire 55,90 fino al 1798, lire 79,10 negli anni 1799 e 1800 e lire 71,11 dal 1801 al 1806<sup>24</sup>.

## *12 - Transazione della lite e passaggio di proprietà dei beni*

La lite tra Bressa e i Cigolotti si prolungò con alterne vicende negli anni successivi e si concluse con una transazione sottoscritta il 16 febbraio 1833 (atto notaio Ricardo Paderni di Udine n.° 8634) con cui venne concordata la riduzione del canone enfiteutico di un decimo. In quell’atto i beni vengono indicati nella pertinenza e mappa di Bressa con otto numeri mappali di complessive pertiche censuarie 435,46 con l’estimo di lire 1208,95 e nella pertinenza e mappa di Campoformido con sei numeri mappali di complessive pertiche censuarie 312,85 con l’estimo di lire 1317,28.

Con il contratto 27 luglio 1839 (atto notaio Ricardo Paderni di Udine n.° 12258) il conte Giuseppe Cigolotti di Montereale, figlio di Nicolò Cigolotti, stanco dei fastidi che i terreni di Bressa avevano procurato alla sua famiglia, vendette per lire austriache 16.500,00 — testimoni i signori Giuseppe Barbetti di Udine e Giobatta Zuliani di Bressa — il dominio diretto sui beni di Bressa e il conseguente diritto a percepire il canone di enfiteusi ai signori Chiussi Giacomo e Benedetto di Osvaldo. In quell’atto, con il nuovo censimento, i beni erano indicati in mappa di Bressa con numero tredici mappali di complessive pertiche 439,26 e la nuova rendita censuaria di lire 246,88 e in mappa di Campoformido con numero otto mappali di pertiche complessive 297,72 e la nuova rendita censuaria di lire 175,74. Dagli acquirenti il possesso passò poi in via ereditaria a Chiussi Giuseppe fu Benedetto, Chiussi Amalia fu Osvaldo, maritata al conte Giovanni Della Porta, Chiussi Aleardo fu Osvaldo e Gaspari Maria fu Francesco vedova Chiussi<sup>25</sup>.

Il canone enfiteutico che i signori Chiussi Giacomo e Benedetto avevano il diritto di percepire contrattualmente dai frazionisti di Bressa consisteva annualmente in 54 staia di frumento, 30 staia, 3 pesinali e sei decimi di sorgoturco, 23 staia, 2 pesinali e quattro decimi di segale oltre a lire ex austriache dieci, il tutto con la detrazione di un quinto. A quei beni tenuti in enfiteusi il censimento aggiungeva terreni provenienti da vari acquisti fatti dai frazionisti di Bressa, quindi di loro esclusiva proprietà e non soggetti a livello, pari a pertiche 37,79 con la nuova rendita censuaria di lire 53,90.

Anche dopo l'aggregazione di Bressa a Campoformido la frazione mantenne sempre per sé l'utilizzo (il "dominio utile") dei suoi beni pagando il canone e le imposte dovute e tenendo una separata amministrazione per mezzo di una commissione originariamente costituita in forma legale nel comizio di vicinia del 12 ottobre 1873 e in seguito regolarmente rinnovata. Secondo il Regolamento del 23 giugno 1907 essa era composta da cinque membri eletti dai capifamiglia (nel 1909-1912 in numero di 123-128 persone), regolarmente convocati nella "vicinia" e controllati da tre revisori dei conti eletti nello stesso modo. Essi sostituivano i "decani", antichi amministratori dei beni; la "vicinia" dei capifamiglia deliberava le spese e l'impiego degli utili e approvava i conti.

La superficie censuaria di tutti i terreni goduti, in proprietà e in enfiteusi, era all'inizio del secolo scorso di pertiche 438,03 in mappa di Bressa e di pertiche 325,22 in mappa di Campoformido, quindi complessivamente pertiche 763,25, pari a campi friulani piccoli 218. Erano terreni quasi tutti a prato naturale stabile e a pascolo; il terreno arativo era di solo 14 campi friulani. Sui terreni a pascolo cosiddetto "vago" di animali bovini, suini e ovini era tassato per una certa somma ogni animale che vi pascolava. Dai campi arativi coltivati dalle famiglie del paese veniva un altro modesto introito e il tutto andava a sopperire ai bisogni e alle necessità della Chiesa locale. Lo stesso avveniva con la vendita all'asta del fieno dei terreni a prato, il cespite maggiore.

### *13 - Iniziative sociali nella frazione*

L'inizio del secolo segna una svolta significativa: la popolazione della frazione sotto la guida del cappellano curato don Giuseppe Pegoraro<sup>26</sup> aveva cominciato a prendere coscienza delle nuove forme di cooperativismo e di associazionismo che andavano estendendosi in Friuli; in questo senso si era evoluta la sua vita sociale. Oltre la metà di quella gente viveva di agricoltura, che forniva però una produzione scarsa e insufficiente, l'altra parte si dedicava a lavori artigianali, spesso alle dipendenze di altri artigiani, mentre gli uomini validi che non avevano un lavoro erano costretti ad emigrare. L'emigrazione era stagionale: iniziava nel mese di febbraio e durava fino al mese di ottobre: muratori, manovali, braccianti, fornaciai, ecc. andavano in Austria, Germania, Ungheria, Svizzera, Francia, Belgio. Ciò non impedì, anzi stimolò e accelerò lo sviluppo mutualistico e cooperativo nella frazione dove in pochi anni sorsero più di una associazione, come la "Cassa Rurale di Prestiti", la "Latteria Sociale Turnaria", l' "Unione Cooperativa di Consumo", la "Cooperativa di

Produzione e Lavoro”, la “Società Cooperativa Elettrica”, l’ “Associazione Mutua S. Barbara antincendi”, la “Federazione Viribus Unitis”, oltre ad altri circoli religiosi.<sup>27</sup> Non poche furono le difficoltà, le opposizioni, le controversie che gli amministratori dei beni frazionisti dovettero affrontare. Il 3 luglio 1899 essi protestarono contro il Comune di Campoformido per l’elaborato del perito Michele Peressini di Udine, il quale era stato incaricato dal Comune di effettuare dei rilievi durante la costruzione del campanile di Bressa<sup>28</sup> e in tali rilievi aveva incluso non solo i terreni del Comune ma, erroneamente, anche alcune aree dei frazionisti<sup>29</sup>. La notizia, si legge nei documenti, venne «... appresa ... con somma meraviglia» dagli amministratori, che mai avrebbero pensato «... che tali beni, universalmente riconosciuti come appartenenti ai detti abitanti, venissero rilevati e parificati ai fondi comunali» e «con grande dolore ... in riflesso alle funeste conseguenze che da tale erronea comprensione...» sarebbero potute derivare<sup>30</sup>, il che prova in quale gelosa considerazione fossero tenuti e amministrati quei beni.

I firmatari — D’Agostino Luigi, Gobbo Antonio, Bergagna Giobatta, Pegoraro P. Giuseppe, Fantini Francesco — chiesero dunque al Comune di Campoformido di provvedere a che i beni frazionisti venissero «radiati» dall’operazione, in cui non dovevano per nessun motivo essere compresi, e pretesero una risposta atta a «tranquillizzare così gli animi un pò esacerbati.» Il Consiglio Comunale di Campoformido (Sindaco Luigi Mularo), nella seduta del 24 giugno 1900, deliberò allora di toglierli<sup>31</sup>. Esso non aveva mai avuto alcuna ingerenza nella gestione dei beni e anche quando era stato chiamato ad intervenire in rappresentanza della frazione aveva sempre avuto cura di dividere le responsabilità. Nella transazione del 1833 tra Bressa e i conti Cigolotti si legge che questi ultimi non avrebbero mai potuto «avanzare pretesa alcuna immaginabile contro il Comune di Campoformido e sua comunale Deputazione.»

Mutati i tempi, sotto il Regno d’Italia, all’amministrazione comunale di Campoformido venne però affidata la sorveglianza sui conti della Commissione amministratrice dei beni di Bressa; essa comunque non ne assumeva alcuna responsabilità né poteva ledere la libertà d’azione della Commissione. In questa sua veste approvava il Regolamento per l’amministrazione di detti beni.

Una nota prefettizia dell’otto novembre 1906 (n.° 62983 - Div. I) accenna ad una agitazione esistente tra la popolazione di Bressa, dove era stata rinnovata la commissione per la fabbrica del campanile. Ad essa era stata affidata l’amministrazione delle rendite derivanti dai beni di spettanza di alcuni frazionisti, i quali vi avevano rinunciato a beneficio dell’opera di erezione del campanile e della chiesa parrocchiale<sup>32</sup>. Per concorrere alla spesa di costruzione di quest’ultima i frazionisti aveva-

no deliberato anche la vendita di alcuni terreni. Già il 12 ottobre 1873 in un solenne comizio era stato stabilito di bandire dai terreni il “pascolo vago” e di porre all’asta la vendita dei foraggi onde reperire i fondi per la progettata costruzione. A tale scopo era stata eletta una “Commissione Fabbricaria della Chiesa” a capo della quale era stato nominato don Luigi D’Agostino.

#### *14 - La difesa dell’autonomia amministrativa*

Nella nota prefettizia sopra citata si rilevava anche che, trattandosi di amministrare cose che avevano il carattere di beni pubblici con redditi e somme di denaro cospicue, non si poteva affidare esclusivamente ad una commissione un tale compito. Si sollecitava il Sindaco di Campoformido ad invitare il Consiglio comunale a deliberare di avocare a sé l’amministrazione dei redditi destinati alla costruzione del campanile chiedendo alla commissione di fabbrica il rendiconto della gestione fino ad allora tenuta.

I frazionisti di Bressa ecceperono a questa tesi con un ricorso e confutarono i rilievi e le osservazioni prefettizie opponendosi ad ogni ingerenza del Comune di Campoformido in quanto il complesso dei beni da essi liberamente goduti non rientrava tra quelli soggetti alle prescrizioni della vigente legge comunale e provinciale. Veniva poi negata l’esistenza di malcontento e agitazioni tra gli abitanti della frazione e veniva precisata la provvisorietà dell’amministrazione in questione: essa sarebbe infatti durata fino alla definitiva sistemazione delle spese incontrate per il compimento dell’opera. I frazionisti davano inoltre assicurazioni sulla assoluta legalità dell’assemblea del 4 febbraio 1906 per la nomina dei membri della Commissione amministrativa che non avevano ottenuto la maggioranza nell’assemblea del 4 aprile 1905. Veniva infine precisato che il reddito sui beni in questione non era di 15.000 lire annue, come aveva affermato la Prefettura, bensì di sole lire 3.500, importo netto risultante a detrazione avvenuta del canone enfiteutico e delle imposte.

Il 7 gennaio 1907 il Consiglio comunale di Campoformido, preso atto di tali spiegazioni, deliberava di lasciare l’amministrazione dei beni dei frazionisti di Bressa alla Commissione eletta dai suoi capifamiglia.

#### *15 - La diminuzione delle rendite dei beni*

Sorse però una controversia in merito ad un punto del Regolamento di Amministrazione dei beni. La Giunta Provinciale Amministrativa di Udine aveva richiesto delle modifiche riguardanti l’articolo 8 nel senso che i conti approvati e la relazione dei revisori dovevano essere trasmessi annualmente, entro il mese di



marzo, a cura della Commissione amministratrice, al Consiglio comunale di Campofornido il quale, dopo l'esame degli stessi, avrebbe potuto e dovuto fare le sue osservazioni. I capifamiglia della frazione avevano votato il Regolamento nella seduta della vicinia del 23 giugno 1907; in una riunione successiva, il 29 marzo 1908, essi riaffermarono che l'amministrazione dei beni era di loro esclusiva spettanza e responsabilità. In data 28 giugno 1907 la Commissione amministratrice dei beni di Bressa aveva presentato al riguardo un ricorso al Prefetto della Provincia di Udine, firmato dal sacerdote Pietro Boria, in cui ribadivano le ragioni dell'autonomia gestionale e amministrativa. Le prescrizioni della Giunta Provinciale non lasciavano spazio ad affermazioni più che altro di principio. In questo senso dovette uniformarsi il Consiglio comunale di Campofornido, che approvò il regolamento nella seduta del 30 ottobre 1907; la Giunta Provinciale Amministrativa lo approvò a sua volta in data 30 maggio 1908. Il Regolamento così modificato porta la data del 23 novembre 1908. In esso compare la nuova dicitura: "Commissione Amministrativa dei Beni degli abitanti di Bressa"; essa continuò negli anni seguenti a ricalcare le antiche tradizioni dei fondatori e dei loro successori<sup>33</sup>.

Le rendite di quei beni si erano però man mano assottigliate nel corso degli anni. Nel 1907 il canone da pagare consisteva in ettoltri 39,50 di frumento, ettoltri 22,52 di sorgoturco, ettoltri 17,08 di segale e lire 8,75 in denaro contante. Data l'impossibilità materiale di corrispondere in natura la contribuzione dovuta, questa veniva pagata annualmente in denaro sulla base dei prezzi di mercato dei cereali. Nel 1910 i frazionisti di Bressa pagarono ai proprietari diretti, Signori Chiussi, un canone enfiteutico di lire 1451,76 che andò aumentando negli anni successivi. In dieci anni fu pagato un canone complessivo di lire 21.141,21. Il bilancio dell'anno 1908 mostrava: incassi per lire 6.596,81, spese per lire 6.452,24 con un saldo attivo di lire 143,97. Vi era però un passivo pregresso, cioè un debito, di lire 13.500,00 per l'estinzione del quale il Prefetto di Udine e il Consiglio comunale di Campofornido solleccitarono nel 1909 l'accantonamento di un importo annuale. Il 21 giugno 1909 il sacerdote Pietro Boria rassicurava il Sindaco di Campofornido che la Commissione amministratrice avrebbe provveduto a "restringersi nelle spese" per ottemperare "alla raccomandazione fatta dalla R. Prefettura".

Il bilancio del 1909 indicava: Incassi per lire 9.195,18, spese per lire 7.697,98 e un saldo attivo di lire 1.497,20. La delibera del Consiglio comunale di Campofornido che lo approvava reca la data dell'undici aprile 1910.

È del 10 aprile 1911 l'estratto che ci è pervenuto della seduta del Consiglio comunale deliberante sul resoconto dell'anno 1910; in esso troviamo: entrate per lire 7.447,73, uscite per lire 5.895,13 e un attivo di lire 1.552,60. Il 31 maggio 1912 veniva



# PLANIMETRIA



Scala di  $\frac{1}{2000}$  per Metro





Martignacco li 24 Dicembre 1885  
 L'Ingegnere Civile  
 Agostino Deciani



esaminato e approvato il rendiconto dell'amministrazione dei beni per l'anno 1911 con l'indicazione di lire 9.071,25 di entrate, lire 7.380,30 di uscite e un attivo di lire 1.690,95 da riportarsi nell'esercizio 1912<sup>34</sup>.

Dopo la fine della prima guerra mondiale i prezzi dei cereali subirono un aumento cospicuo, pertanto l'importo del canone enfiteutico divenne molto elevato in rapporto alle rendite arrivando a lire 4.358,00 all'anno.

Come abbiamo avuto occasione di vedere le rendite provenivano in massima parte dalla vendita a pubblico incanto del foraggio dei terreni a prato. La somma che rimaneva dopo avere effettuato i pagamenti dovuti andava a beneficio di opere, specie religiose, a vantaggio della comunità di Bressa. Per la mancata concimazione dei terreni la produzione foraggera era diventata di anno in anno più scarsa e il sistema di vendita del foraggio con la prelazione del diritto d'asta agli abitanti della frazione contribuiva a rendere ancora meno redditizia l'operazione. Spesso durante l'asta delle partite di fieno nascevano grandi diverbi perché i prezzi base erano ritenuti eccessivi, non vi era accordo sulle modalità di divisione degli appezzamenti e si chiedeva che lo sfalcio avvenisse gratuitamente. Nessuno dei contendenti intendeva recedere dalle sue posizioni: in più occasioni ci volle del bello e del buono anche da parte del cappellano per placare gli animi.

#### *16 - Si comincia a pensare all'affranco*

In considerazione di questi fattori la Commissione amministratrice dei beni frazionisti era venuta nella determinazione, dopo avere ascoltato i capifamiglia, di vendere alcuni terreni agli abitanti del paese premettendo il loro affranco dall'enfiteusi<sup>35</sup> divenuta ormai eccessivamente onerosa.

Sulla vendita e ripartizione di alcuni appezzamenti si era deliberato nella vicinia del 12 giugno 1911, ma la Giunta Provinciale Amministrativa di Udine aveva espresso in data 15 luglio dello stesso anno parere non favorevole. Delibere successive prese al riguardo dalla vicinia nel 1912 non furono da essa approvate nonostante il parere favorevole del Consiglio comunale di Campofornido. Si doveva in via preliminare procedere all'affranco dall'enfiteusi. L'idea dell'affranco non era nuova essendo già stata presa in considerazione nell'assemblea (comizio) dell'undici dicembre 1910. Fu chiesto un parere legale al riguardo all'avvocato Ignazio Renier di Udine, un esperto in materia, il quale lo fornì in data 5 maggio 1911; venne anche fatta una stima dei beni da parte del perito Gobitti di Colloredo di Prato, stima che reca la data del 9 ottobre 1911. Il parere dell'avvocato Renier fu discusso nell'assemblea della vicinia del 28 maggio 1911. Seguì un secondo parere legale, sempre

dell'avvocato Renier, datato 19 gennaio 1912, di cui si parlò nella seduta della vicinia del 26 febbraio dello stesso anno. Un altro parere legale sulla questione dell'affranco venne chiesto dopo la grande guerra da don Francesco Lucis<sup>36</sup> e da Bertoni Giuseppe per conto degli amministratori all'avvocato Pietro Linussa di Udine. Questi all'epoca ritenne l'affranco fattibile, ma per il momento del tutto inopportuno per la ragione che, non risultando nei contratti in essere indicazione alcuna del capitale da pagarsi per l'affranco dei terreni, questo doveva essere calcolato con una spesa che, a parere del legale, era eccessiva. Egli consigliava di soprassedere aspettando tempi migliori e preparare nel frattempo, almeno in parte, il capitale necessario accantonando ogni anno un civanzo. Il Linussa dava anche risposta negativa in merito ad una proposta che prevedeva l'assegnazione a ciascuna famiglia della frazione di una porzione dei beni verso pagamento di un affitto annuo con una durata di diversi anni e consigliava di continuare a mettere all'incanto lo sfalcio del foraggio oppure concedere i terreni in affitto per un tempo di cinque anni con l'obbligo della concimazione chimica dei prati<sup>37</sup>.

La questione rimase sospesa fino all'autunno del 1919; continuò il sostegno finanziario da parte dell'amministrazione dei beni a favore di opere religiose e sociali nella frazione quali la costruzione della Sala-Asilo Infantile, che fu eretta dove un tempo sorgeva la vecchia Chiesa di San Tommaso, per la quale era stato dato nel 1914 un contributo di lire 5.200.

La situazione si era andata nel frattempo evolvendo e l'affranco appariva indilazionabile anche per i motivi che vedremo più avanti.


Il 26 ottobre 1919 e il 22 febbraio 1920 si tennero al riguardo delle assemblee di vicinia con l'invito a presenziare rivolto a 127 capifamiglia della frazione dovendosi prendere delle decisioni molto importanti. In conformità ad esse e ad una deliberazione commissariale del Comune di Campofornido del 10 febbraio 1919 il presidente dell'amministrazione dei beni, sacerdote don Francesco Lucis, a nome dei membri della Commissione amministratrice il 3 aprile 1920 incaricava formalmente l'avvocato Pietro Linussa di rappresentarli presso i proprietari diretti, Signori Chiussi di Udine, dando inizio alle pratiche necessarie per ottenere l'affranco dal canone enfiteutico secondo le disposizioni di un Decreto Luogotenenziale che era entrato in vigore l'undici gennaio 1920, il numero 26 di pari data. Esso avrebbe dovuto avvenire mediante titoli del Prestito Nazionale, come prescritto dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Udine. I consorti Chiussi però intendevano procrastinarlo il più a lungo possibile con evidente danno per la frazione di Bressa. A parere dei Chiussi gli abitanti di quest'ultima avevano aspettato oltre cento anni per chiederlo e potevano benissimo aspettare ancora!<sup>38</sup>.



# Beni della Comunità di Bressa.

Piano di Partizionamento.

Scala di 1:2000.





# REGOLAMENTO

per l'amministrazione dei beni appartenenti agli abitanti della frazione di Bressa Comune di Campoformido, votato dai Capifamiglia di detta frazione nella Vicinia tenuta li 23 Giugno 1907 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 30 Maggio 1908.

Art. 1. Il dominio e l'amministrazione dei beni intestati al censo « *agli abitanti* » ed « *ai frazionisti di Bressa* » spetta agli abitanti medesimi.

Art. 2. L'amministrazione è e sarà esercitata a mezzo di una Commissione di cinque membri eletta dai Capifamiglia della frazione di Bressa all'uopo convocata in Vicinia.

Art. 3. La Commissione si rinnova ogni anno per un quinto, scadendo il 31 Dicembre il Commissario più anziano di nomina, ed a pari anzianità, colui che sarà designato dalla sorte. I Commissari scaduti saranno rieleggibili.

Art. 4. Ogni anno la Commissione farà un bilancio preventivo, e renderà ogni anno il conto della sua gestione.

Art. 5. I conti resi dalla Commissione saranno sottoposti all'esame di tre Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti saranno eletti dalla Vicinia; scadranno ogni anno di carica col primo Marzo. Saranno rieleggibili.

Art. 6. La Vicinia sarà convocata ogni anno nel mese di Dicembre e nel mese di Febbraio.

Nel mese di Dicembre approverà il bilancio preventivo per l'anno seguente, e procederà alla nomina del Commissario o Commissari.

Nel mese di Febbraio approverà i conti del precedente anno, e nominerà i Revisori per l'anno in corso.

Art. 7. La Vicinia sarà convocata mediante avviso all'albo della Casa Comunale e all'albo della frazione, non che mediante avviso personale a tutti i Capifamiglia.

In prima convocazione occorrerà il numero legale della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di un quarto degli aventi diritto.

La Vicinia sarà presieduta dal Sindaco del Comune di Campoformido o da un suo incaricato speciale.

Nelle sue deliberazioni la Vicinia procederà nei modi di consuetudine. Le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei voti. La nomina delle cariche dovrà seguire a scheda segreta.

Art. 8. I conti approvati dalla Vicinia, unitamente alla relazione dei Revisori, saranno ogni anno, entro il mese di Marzo, a cura della Commissione, trasmessi al Consiglio Comunale di Campoformido, il quale, dopo esame degli stessi esporrà le credute osservazioni.

*Bressa, li 23 Novembre 1908.*

LA COMMISSIONE.

## 17 - Il miglioramento abitativo del paese

I componenti la Commissione amministratrice erano mossi non solo da motivazioni economiche, ma anche da ragioni ben più ardite, quali quella di lottizzare alcuni terreni e venderli per dare un assetto migliore e una maggiore ampiezza all'abitato del paese, fornendo nel contempo lavoro ai molti operai disoccupati del Comune. Le abitazioni di Bressa a quel tempo erano addossate le une alle altre e vi era mancanza di terreni edificabili attigui al paese.

Un possibile e razionale ampliamento dell'abitato con nuove costruzioni avrebbe consentito, con gli incassi delle vendite delle aree, di realizzare l'affranco totale dall'enfiteusi con i proprietari consorti Chiussi. Per la vendita di una parte dei terreni si era espresso molto chiaramente don Francesco Lucis nel comizio dei capifamiglia tenuto il 5 dicembre 1915. In quella assemblea egli li aveva convinti a recedere dalla proposta fatta di frazionare e ripartire gratuitamente i beni fra gli abitanti.

La vecchia mappa della frazione di Bressa, redatta nel 1842 dalla I.R. Giunta del Censimento del Regno Lombardo-Veneto, indicava un borgo unico principale del paese con direzione da nord a sud, da Colloredo di Prato a Campoformido (strada comunale detta di Campoformido). Da essa dipartivano due strade più strette, di cui una andava in direzione di Pasian Schiavonesco (ora Basiliano) — strada comunale detta Rongleria — e l'altra verso Udine — strada comunale detta di Udine. Solo un numero molto limitato di abitazioni prospettava queste due ultime strade. Un'altra — la strada comunale detta della Viotta — si staccava dal borgo unico, ma era priva di edifici.

La gran massa delle case aveva l'accesso naturale dal borgo principale. Nelle loro adiacenze e nei cortili interni erano state costruite moltissime abitazioni: si erano così venute formando su superfici ristrette convivenze abitative in cui cucine e camere da letto erano contigue a stalle, pollai, porcili e concimaie con evidenti risvolti negativi. All'epoca venivano allevate in paese alcune centinaia di animali di grossa e media taglia: mucche, buoi, vitelli, maiali, pecore, ecc.<sup>39</sup> Del resto tali situazioni erano presenti in quasi tutti, se non in tutti, i paesi del Medio Friuli.

Solo l'ampliamento dell'abitato della frazione (l'ultimo censimento dava un numero di 1010 persone) sui terreni a prateria della comunità in direzione levante e in una posizione altimetrica superiore al livello della strada principale del borgo avrebbe fornito una soluzione al problema.

La realizzazione di questo ambizioso progetto doveva essere preceduta dalle operazioni peritali e legali per togliere l'aggravio dell'enfiteusi sui beni indivisi attuando l'affranco che avrebbe riunito in favore dei frazionisti il dominio diretto e quello

utile; solo dopo si sarebbe potuto procedere alla vendita di una parte dei terreni. A tale fine venne dato l'incarico al perito agrimensore Eugenio Cromaz di Basiliano di redigere una perizia estimativa corredata da un parere sulla convenienza economica dell'operazione e da un progetto di frazionamento parcellare dei beni con un piano preliminare di risanamento abitativo.

### *18 - La prima perizia tecnica*

La perizia, che reca la data del 31 gennaio 1920, si componeva di più parti che indicavano:

- A) i terreni interessati all'operazione e da sottoporre a ripartizione e alienazione, cioè quelli situati in località "Grion", "Piz" e "Ratices", a nord-est della frazione e ad essa adiacenti,
- B) il valore che doveva esser posto a base dell'asta per ciascun lotto da porre in vendita,
- C) il piano regolatore e la divisione delle aree per la costruzione delle nuove abitazioni. Erano indicati il tracciato delle nuove strade aventi uno sviluppo complessivo di metri lineari 3.500 e l'identificazione dei singoli lotti con i relativi accessi. Il numero dei campi interessati doveva essere in un primo tempo di 117. L'elaborato peritale identificava 234 lotti che, dedotte le strade e i fossetti laterali, si riducevano a 214 utilizzabili. Il prezzo base d'asta che avrebbe dovuto essere applicato a ogni singolo lotto veniva indicato in lire 700.

La perizia si intratteneva poi sull'affranco dall'enfiteusi, sulla convenienza economica della alienazione di una parte dei terreni e sul modo di impiegare il capitale ricavato dalle vendite.

Premesso che su 218 campi friulani piccoli costituenti il complesso dei beni si poteva realizzare allora una rendita di 22 lire al campo, si deduceva che, pagate le imposte, l'importo netto risultante era inferiore al canone enfiteutico pagato nel 1920 e corrispondente a lire 4.358. Anche la Commissione amministratrice dei beni aveva fatto i conteggi e aveva concluso che con le rendite non si potevano ormai nemmeno pagare gli oneri gravanti sui beni. La perizia del perito Cromaz concludeva che non si poteva procedere ad un frazionamento parcellare gratuito e che all'"Ente abitanti di Bressa" si doveva conservare la possibilità di usufruire di un certo capitale che avrebbe consentito una determinata rendita capace di sopperire alle spese di carattere stabile o straordinario per opere utili alla comunità, a cui fino a quel momento era stato possibile far fronte grazie al cespite ricavato dall'affittanza dei terreni aratori e dalla vendita all'asta dello sfalcio dei prati<sup>40</sup>.

Il 18 aprile 1920 il sacerdote Francesco Lucis nella sua qualità di presidente della

Commissione amministratrice dei beni inviava al Commissario prefettizio di Campoformido — per Regolamento spettava al Sindaco del Comune presiedere la vicinia — una lettera-invito per un comizio straordinario da tenersi il giorno 25 aprile presso la sala dell'Asilo per discutere un Ordine del Giorno riguardante: 1) l'affranco dei beni dall'enfiteusi, 2) il piano delle nuove strade, 3) la vendita degli appezzamenti di terreno.

### *19 - L'affranco dall'enfiteusi*

Le valutazioni peritali servirono di base per l'effettuazione dell'affranco. Ottenuto nei primi mesi del 1920 l'assenso dell'autorità tutoria, esso venne attuato in virtù del Regio Decreto Legge 11 gennaio 1920 n.° 26 che consentì di realizzare l'operazione con titoli del Prestito Consolidato al 5 per cento, emissione 1920, sulla base di un capitale pari a venti annualità del canone e con riferimento a quanto a tale titolo era stato versato negli ultimi dieci anni. In quel decennio il canone era stato pagato in denaro per complessive lire 21.370,07 con una annualità base di affranco di lire 2137,07. Il contratto di cancellazione della marca del livello enfiteutico reca la data del 3 luglio 1920, atto del notaio Giuseppe Conti di Sedegliano registrato e trascritto a Codroipo il 6 luglio 1920 (n.° 46, Vol. 95, Mod. I). Il capitale pagato fu di lire 42.740,14, arrotondate a lire 42.800,00 e venne versato in titoli dai componenti la Commissione amministratrice dei beni di Bressa - signori D'Agostini Primo di Basilio, Zuliani Elia fu Giobatta, Zuliani Marcellino fu Giobatta, Bertoni Giovanni fu Valentino e Lucis don Francesco di Giovanni. Furono contestualmente versate anche lire 1069,54 quale saldo della rata per interessi dal 1 gennaio al 30 giugno 1920.

In forza di questo contratto i due domini, utile e diretto, furono riuniti in una unica persona giuridica e i beni stessi iscritti a catasto agli abitanti della frazione di Bressa.

I terreni oggetto dell'operazione di affranco riguardarono una superficie totale di 741,99 pertiche di cui 444,27 in Comune censuario di Bressa e 297,72 in Comune censuario di Campoformido<sup>41</sup>.

La costituzione giuridica della vasta proprietà non fu impresa del tutto pacifica: una parte della popolazione, a cui non piacque la concentrazione dei beni in un unico ente anziché la divisione tra i frazionisti, non mancò di esternare la propria contrarietà. Altri sollevarono eccezioni per motivazioni diverse. È del 19 agosto 1920 una lettera-esposto firmata da 58 persone di Bressa che protestavano contro la delibera dell'ultimo comizio. Questa delibera li escludeva dalla quota spettante loro come abitanti del paese avendo essi «età di maturità» ma «non essendo nel privilegio degli



ammogliati»<sup>42</sup>. L'istanza venne ritenuta giusta e come tale accolta. Allo scopo di eliminare i contrasti furono tenuti diversi comizi nei quali si discusse su diverse opportunità: tra l'altro venne decisa la costituzione di un capitale da investire in titoli di Stato che avrebbe fornito una rendita annua costante con cui provvedere al compimento delle opere iniziate e al mantenimento di quelle già realizzate e utili alla collettività. Con detta rendita inoltre si sarebbero potute affrontare le spese a cui in passato si era provveduto con l'affittanza dei terreni aratori e la vendita dello sfalcio dei prati.

## 20 - La "Nuova Bressa"

Nel comizio del 25 aprile 1920 venne deliberato di dare esecutività al piano predisposto dal perito Cromaz con il tracciato delle strade che univano i vari lotti dei terreni su cui dovevano essere costruite le abitazioni di quella che venne chiamata "Nuova Bressa". Il progetto, molto razionale e redatto secondo moderne concezioni urbanistiche che ancor oggi si fanno apprezzare, contemplava una rete di strade che avrebbero servito i nuovi insediamenti. Il collegamento con il vecchio borgo sarebbe stato attuato in seguito, come vedremo, dopo non facili trattative per la cessione di vecchi fabbricati da demolire e l'occupazione di orti e cortili.

Su richiesta della Commissione amministratrice dei beni debitamente autorizzata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Udine, con atto del notaio Valentino Cantoni di Fagagna del 17 ottobre 1920 veniva pubblicato il bando d'asta per la vendita volontaria dei terreni di ragione della Comunità di Bressa. Le operazioni d'asta furono fissate per i giorni di Lunedì 11 e Martedì 12 ottobre 1920 alle ore 9 sui prati della Comunità in località detta del "Pizzo", con prezzo base unitario di lire 700 per ogni lotto di superficie e quantità come indicato nel piano di frazionamento peritale. Non erano ammessi aumenti del prezzo battuto inferiori a lire dieci; i singoli apprezzamenti di terreno sarebbero stati deliberati al miglior offerente. In apertura d'asta ci fu la vendita di un lotto per ciascun nucleo familiare a cui concorreva il rispettivo capofamiglia o un suo delegato. Ultimata questa assegnazione si svolse la seconda asta per la vendita delle aree a quelle famiglie che per il numero dei loro componenti avevano diritto a parteciparvi secondo il deliberato della vicinia. I lotti in vendita erano così distribuiti:


- A) in località detta del "Pizzo" numero 23 lotti della superficie di metri quadrati 1750 e numero 8 lotti della superficie di metri quadrati 1890,
- B) in località detta "Grion" numero 53 lotti della superficie rilevata da metri quadrati 1750 a metri quadrati 1940,



Beni della Co

Piano di massima per

Comune Cene



Basiliano 31 agosto 1928 Vr





# Comunità di Bressa

per il frazionamento parcellario

Censuario di Campoformido

Scala 1:1000



Corpo II

Sezione II a Sud della Ferrovia

Censuario di Bressa

②

Corpo III

sezione unica

IL Delegato Tecnico

*Handwritten signature and date: 29/11/1911*



C) in località detta “Ratices” numero 70 lotti della superficie da 1910 a 2290 metri quadrati<sup>43</sup>.

L'importo complessivo ricavato dalla vendita dei terreni fu di lire 173.500,00 di cui lire 42.800,00 furono spese per l'affranco dall'enfiteusi, lire 25.720,65 per spese contrattuali e di regia. Rimase un saldo attivo di lire 104.975,35 che fu impiegato per lavori tecnici sulle nuove strade dell'abitato e per opere di carattere religioso come la Chiesa, il campanile, la nuova casa canonica ed altre<sup>44</sup>.

Il comizio dei capifamiglia che aveva stabilito le modalità d'asta per la vendita dei lotti non era stato del tutto tranquillo. La vivace discussione che si era verificata in quella assemblea con un seguito di accuse e controaccuse aveva indotto la Commissione amministratrice a rassegnare le dimissioni, ma tutto si era in seguito composto.

Tra il 1921 e il 1924 venne costruita su quei terreni la Cappella-Monumento ai caduti in guerra progettata dall'architetto veneziano professor Giuseppe Torres. Essa adempiva a un voto fatto dalla popolazione di Bressa durante il conflitto mondiale. Per quest'opera i Beni di Bressa concorsero con 17.000 lire che furono spese per la costruzione della facciata.

Si dovrà attendere l'anno 1930 per vedere completato il nuovo assetto urbanistico del paese. Infatti dopo l'ultimazione della Cappella e l'erezione della nuova casa parrocchiale, a seguito di un accordo intervenuto con i proprietari dei terreni interessati, si poté dare corso all'apertura di una nuova strada interna agli insediamenti abitativi. Inserendosi nell'ordinato piano stradale della “Nuova Bressa” essa avrebbe consentito agli abitanti di comunicare agevolmente con la via principale del vecchio borgo e collegato quest'ultimo con la strada, da poco costruita, che portava a Udine. Essa andava ad occupare le porzioni nord dei fondi di proprietà del Beneficio Parrocchiale di Bressa, delle Associazioni Cooperative federate, dei Signori Zuliani Paolo fu Giovanni, Zuliani Armido ed Enrico di Paolo. Ad eccezione di una porzione di fabbricato aderente alla vecchia casa canonica si trattava di terreni coltivabili e orti con piante da frutto e viti. Le Società Federate di Bressa decisero di cedere gratuitamente al Comune di Campofornido la porzione di terreno su cui era costruita la nuova strada nel tratto antistante la loro proprietà, mentre gli altri proprietari furono indennizzati secondo una stima redatta il primo agosto 1930 dal perito comunale Eugenio Cromaz. Il progetto della nuova strada ebbe realizzazione pratica nel mese di febbraio del 1931<sup>45</sup>. Fu chiamata “Via 11 febbraio” in ricordo dei Patti Lateranensi tra lo Stato italiano e la Santa Sede firmati l'undici febbraio 1929; alla piazzetta ricavata davanti alla sede delle Società Federate fu dato invece il nome significativo di “Piazza Unione”. Non si può mancare di sottolineare come



queste nuove strade furono tutte costruite sui terreni di proprietà della Comunità di Bressa e buona parte di esse fu ceduta al Comune di Campoformido, fatto unico nella storia dei Beni di Bressa, come ebbe a sottolineare don Francesco Lucis, ma non sufficientemente apprezzato e ricordato.

Tutto ciò non si sarebbe potuto realizzare se non vi fosse stato il concorso creditizio della Cassa Rurale di Bressa<sup>46</sup> che vedeva concretizzarsi in questi progetti uno dei principi sociali e cooperativi che a suo tempo avevano ispirato la sua costituzione. La scarsissima redditività del lavoro dei campi, l'indigenza diffusa e la crisi economica in atto in quegli anni avevano rarefatto la disponibilità di denaro. Gli abitanti del paese che acquistarono il terreno per costruirvi una casa ebbero dal piccolo istituto di credito locale il prestito che consentì loro di realizzare le proprie aspirazioni.

### *21 - Il frazionamento e la lottizzazione dei prati*

Negli anni che intercorrono fra l'inizio dei lavori e la realizzazione del nuovo assetto stradale e precisamente nelle assemblee dei capifamiglia del 10 gennaio e del 2 maggio 1924 era stato approvato il nuovo Statuto per l'amministrazione dei beni. Deliberato dal Commissario prefettizio l'undici gennaio e dal Consiglio Comunale di Campoformido il 4 maggio, esso era stato approvato anche dalla Giunta Provinciale amministrativa con decisione 20 maggio 1924 (n.° 11422, Div. 2a, Sez. 1a).

I componenti la Commissione amministratrice erano undici, eletti dai capifamiglia e dai maggiorenni della frazione; le convocazioni annue in vicinia erano due: nel mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e in febbraio per l'approvazione di quello consuntivo. A presiedere la vicinia era chiamato il Podestà del Comune di Campoformido, comune cui spettava di esaminare entro il mese di marzo tutti i conti approvati in sede di comizio e fare eventuali osservazioni<sup>47</sup>.

Le assemblee del gennaio e maggio 1924 presero in esame anche l'elaborato del perito Cromaz che conteneva il progetto di stima e frazionamento parcellare dei terreni prativi, un'operazione che riguardava una superficie complessiva di 87,09 campi friulani piccoli (304.860 metri quadrati) di cui 14,19 erano ad aratorio, i rimanenti 72,90 a prato stabile non avvicendato. Venne deciso di dare corso all'operazione e la relativa deliberazione fu approvata poi dalla vicinia. La prima operazione eseguita fu la valutazione dei terreni, cui seguì il frazionamento con l'indicazione delle quote o lotti da assegnare con il metodo dell'estrazione a sorte alle famiglie aventi residenza stabile a Bressa da almeno un decennio. Al 29 giugno 1924, con una popolazione di 1010 abitanti, nella frazione risultavano 146 famiglie aventi i requisiti richiesti e interessate all'acquisto. Il numero dei loro componenti, di cui si doveva tener

conto, andava da un minimo di tre ad un massimo di ventuno persone. I lotti risultanti, per l'appunto 146, erano ricavati dai terreni situati nella "Braida Grande" a nord, nella "Braida Piccola" a sud, nei prati a nord fino al casello, in quelli a sud detti "Pasc Bandit", in quelli di fronte al "Pizzo", nelle "Glovis", nella "Braida Corone" e nella "Braida Comun".

La quota individuale minima era di metri quadrati 301,840, la massima per una famiglia composta di 21 persone era di metri quadrati 6.338,64<sup>48</sup>.

Questo progetto divisionale portava una stima del valore di lire 246.000. Il 28 novembre 1926 esso fu attentamente esaminato dalla Commissione amministratrice presieduta da Rodolfo Gobbo, presenti i due commissari Zuliani Egidio di Paolo e Zuliani Guerrino di Luca: in quella riunione venne anche deliberato di "sistemare gli impianti e i confini nella Nuova Bressa".

## *22 - La nuova legge sugli "Usi Civici" modifica il progetto*

Negli anni successivi si verificò una svolta molto importante nelle vicende dei Beni di Bressa.

Nel mese di febbraio del 1927 il progetto di appoderamento, divisione e ripartizione dei terreni era stato deliberato dalla Commissione amministratrice dei beni. Il Commissario Zuliani Egidio lo aveva trasmesso per l'approvazione alla Prefettura di Udine, la quale a sua volta aveva chiesto al Genio Civile un parere sulla convenienza dell'operazione. Al riguardo furono anche fatti dei sopralluoghi tecnici.

Interveniva allora un fatto nuovo: il 24 maggio 1924 il governo fascista aveva varato il Regio Decreto Legge numero 751 che provvedeva al riordino degli Usi Civici. Detto decreto poté essere convertito in legge il 16 giugno 1927 (Legge n.° 1766), mentre il relativo Regolamento di attuazione ( n.° 332) trovò la sua approvazione il 26 febbraio 1928. Gli scopi fondamentali della nuova legislazione, integrata dalla successiva legge 10 giugno 1930 n.° 1070, erano così indicati:

- A) la liberazione delle terre dagli Usi Civici e da ogni altro diritto di promiscuo godimento, preteso o esercitato dagli abitanti di un Comune o di una frazione,
- B) la sistemazione giuridica definitiva e l'utilizzazione economica sia delle terre attribuite e da attribuirsi alle popolazioni mediante l'affranco dagli Usi Civici sia di quelle di origine universale.

Le operazioni necessarie a raggiungere questi scopi venivano affidate ai Commissariati regionali (articolo 27 della legge): la provincia del Friuli dipendeva al riguardo dal "Regio Commissario regionale per la liquidazione degli Usi Civici per la Venezia Giulia e l'alto Veneto e per la provincia di Zara", che aveva sede a Trieste.



Nel 1928 l'Amministrazione provinciale di Udine, ricevuto per l'approvazione il progetto di appoderamento dei beni rustici della frazione di Bressa, in forza della nuova legge lo trasmetteva per il nullaosta al Commissariato per gli Usi Civici di Trieste, il quale eccepiva subito che non poteva concederlo poiché anche nel caso dei beni posseduti dalla Comunità di Bressa e iscritti a catasto agli abitanti della frazione si dovevano applicare le disposizioni della legge 16 giugno 1927 n.° 1766 sul riordinamento degli Usi Civici. Non si poteva quindi dare esecutività al progetto in questione, che doveva essere modificato secondo le normative prescritte dalla nuova legge. In via preliminare bisognava richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'Economia Nazionale, inoltre i "terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria" dovevano essere destinati alla ripartizione, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avvicendamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune e della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché "dessero affidamento di trarne la maggiore utilità"<sup>49</sup>.

Le spese delle operazioni dovevano essere anticipate dal Comune di Campoformido: si poteva dar loro inizio solo dopo che quest'ultimo aveva provveduto al deposito a tale titolo della somma di lire 2.000.

### *23 - L'amministrazione straordinaria agli effetti degli Usi Civici*

In forza del Regolamento sugli Usi Civici veniva costituita una Commissione di sei membri, presieduta dal Podestà del Comune di Campoformido, a cui sarebbe spettato il compito di esaminare le domande di assegnazione dei terreni. La Commissione amministratrice in carica era stata sospesa e con essa, aboliti i comizi, la libera disponibilità dei beni della Comunità di Bressa. Al posto della citata Commissione era stato nominato dalla Prefettura un commissario straordinario nella persona del perito Luigi Freschi di Pagnacco, il quale doveva curare l'amministrazione temporanea patrimoniale agli effetti degli Usi Civici<sup>50</sup>.

In data 28 luglio 1928 il Commissario regionale per la liquidazione degli Usi Civici di Trieste, a seguito di autorizzazione 4 luglio 1928 n.° 31985 del Ministero dell'Economia Nazionale, nominava (Prot. n.° 1247/28) un delegato tecnico nella persona del perito Eugenio Cromaz al quale venivano affidate le seguenti mansioni:

- 1) presentare una relazione tecnica sui terreni (ubicazione, numeri dei mappali, ditta intestataria, estensione, valore, qualità, destinazione e godimento),
- 2) verificare le occupazioni abusive e la loro eventuale legittimazione,
- 3) compilare un piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico,
- 4) formulare una semplice proposta del progetto di ripartizione indicando le condi-

zioni della concessione con riferimento alle migliorie da farsi da parte dei concessionari.

Nello stabilire le quote doveva essere preso in considerazione non il numero delle famiglie componenti la frazione, come era stato fatto nel 1924, ma quello dei veri e propri coltivatori diretti sia per rispetto della norma prescritta dalla legge (articolo 13) sia per evitare un eccessivo frazionamento dei fondi ritenuto inadatto agli effetti di una razionale economia agraria.

Le operazioni sopra elencate dovevano essere estese agli eventuali terreni inutilizzabili dal punto di vista agronomico (boschi e pascoli) del Comune di Campofornido, fossero essi intestati al Comune oppure alle singole frazioni. Seguendo queste direttive furono eseguite le perizie per il piano di frazionamento e di riparto. Esse sono dettagliatamente descritte nella relazione tecnica del 31 agosto 1928 redatta dal perito Cromaz: prevedevano la formazione di 57 lotti di differente superficie distinti in tre corpi immobiliari aventi caratteristiche di omogeneità e di equivalenza. Il primo corpo, in sezione unica, comprendeva i terreni a nord della strada Bressa-Udine, il secondo corpo quelli a nord della ferrovia Udine-Venezia, sezione prima, e quelli a sud della stessa, sezione seconda, il terzo corpo, in sezione unica, il “fondo del Muini” e il “fondo Corone”. Vi erano poi degli appezzamenti irregolari non soggetti ad avvicendamento agrario<sup>51</sup>.

#### *24 - Il nuovo piano di ripartizione*

Reso definitivo il piano di massima, venne formulato quello di ripartizione dei terreni in unità fondiari destinate a coltura agraria con l'indicazione delle migliorie che i concessionari dovevano eseguire e dei canoni da imporre. Il canone in questione, prima fissato in frumento, anche su parere espresso dalla Cattedra ambulante di agricoltura di Udine, fu poi, su richiesta del Commissario agli Usi Civici, convertito in contribuzione in denaro: i terreni venivano concessi in enfiteusi con l'obbligo delle migliorie.

La superficie dei terreni convenientemente utilizzabile per le colture agrarie era di ettari 31,0830.

Nell'opera di sistemazione agraria sorsero degli ostacoli derivanti dall'imposizione di servitù aeronautiche e divieti di coltivazione e di piantagione di gelsi: le servitù derivavano dall'esistenza del campo aeronautico di fortuna e dall'aeroporto di Campofornido ed erano state imposte dal Ministero dell'Aeronautica con il decreto 7 marzo 1929 (Gazzetta Ufficiale 18/4/1929 n.° 91). Un intervento del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste inteso a venire incontro alle necessità dei frazionisti



di Bressa attenuò il loro aggravio. Il piano di ripartizione o piano parcellare di frazionamento, che reca la data del 31 gennaio 1929, fu approvato con decreto commissariale agli Usi Civici del 15 giugno 1929 (n.° 476), mentre con il decreto 6 novembre 1930 fu fissato l'elenco dei concorrenti (n.° 1101/30)<sup>52</sup>.

### *25 - Infruttuosi tentativi di opposizione*

I frazionisti di Bressa non erano d'accordo sull'operazione "Usi Civici" messa in atto dal Governo; la popolazione era divisa: a parere di molti essa non era altro che una spoliazione dei beni, una "vera sciagura", come ebbe a dire don Francesco Lucis. Sorsero in paese discussioni e contese assai vivaci. Alcuni documenti reperiti dal sunnominato sacerdote parevano dimostrare l'inesistenza dell'uso civico sui beni frazionisti e gli argomenti storici e giuridici addotti a tale riguardo non erano privi di un certo fondamento.

Bressa aveva mantenuto nei secoli l'amministrazione e il godimento dei propri beni in forma autonoma: il Comune di Campoformido non aveva infatti mai tentato di impossessarsene per trasformarli in beni comunali. Si rilevava inoltre come l'"Uso Civico" era per consuetudine antica un diritto degli abitanti di un determinato comune o frazione di fare uso dei terreni di proprietà di altri. Quando però la proprietà, l'uso e la disponibilità degli stessi coincidevano, come nel caso di Bressa, non si poteva parlare di "Uso Civico". Sembrava questo un principio sufficiente per fare una valida opposizione. I frazionisti di Bressa avrebbero potuto presentare reclamo alla Corte d'Appello come previsto dalla legge sugli Usi Civici, ma il termine fissato, estremamente ridotto (trenta giorni), probabilmente non consentì loro di farlo. Più di una volta alcuni di essi, accompagnati dal Segretario Comunale di Campoformido, Nicolò Biasotti, si recarono a Trieste presso il Commissariato agli Usi Civici per tentare di far escludere i beni dalla operazione che stava per esser messa in atto.

Il 26 settembre 1931 venne tenuta una animata discussione nel municipio di Campoformido e della riunione venne anche redatto un verbale. Il Commissario agli Usi Civici di Trieste fu inflessibile: non volle ascoltare ragioni e ingiunse al Commissario Prefettizio di Campoformido, che all'epoca suppliva il Podestà, di provvedere senza indugio a indire il sorteggio delle quote fra gli assegnatari ("quotizzazione"). Esso avvenne il giorno primo novembre 1931 in un'aula delle scuole elementari di Campoformido. Presiedeva la seduta il commissario prefettizio del Comune di Campoformido, Matteo Sette, presenti i membri della Commissione esaminatrice prevista dal regolamento sugli Usi Civici Alessandro Geatti, Luca Zuliani e Angelo D'Agostini. Parteciparono alla riunione anche il delegato tecnico del Regio

Commissariato agli Usi Civici di Trieste, perito Eugenio Cromaz, il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dei beni della frazione di Bressa, perito Luigi Freschi, e il commissario politico locale del partito nazionale fascista, Domizio Boari. Erano assenti Egidio Zuliani perché ammalato, Giovanni Morassi perché all'estero e Fiore Zuliani ingiustificato. Tre "quotisti" — Eugenio Zuliani fu Paolo, Adalgiso ed Ernesto Gorassini fu Luigi, Guglielmo Geatti fu Beniamino — rinunciarono ai lotti loro assegnati; in seguito vi rinunciò anche Teresa D'Agostini fu Antonio vedova Zuliani. Un altro, Candussi Marcellino fu Giuseppe, presentò ricorso al Capo del Governo, ricorso che il commissario prefettizio di Campofornido dovette trasmettere a Roma per ordine della Prefettura di Udine. Venne poi redatto un elenco individuativo dei lotti frazionali attribuiti ai singoli assegnatari in base all'avvenuto sorteggio con i rispettivi canoni annui e il corrispondente capitale di affranco dall'enfiteusi.

I "quotisti" potevano produrre domanda di permuta, cioè uno scambio tra loro dei lotti, cosa che avvenne in più casi, ma le permutate dovevano avvenire senza condizione alcuna e senza alcun pagamento per lavori effettuati, uso, ecc.<sup>53</sup>. Le unità fondiari a cui era stata fatta rinuncia vennero assegnate successivamente.

## *26 - L'attuazione del nuovo piano*

Il giorno dell'assegnazione, dei 56 "quotisti" erano presenti 49, 7 erano assenti. L'intera operazione riguardò complessivamente ettari 30,3784: le quote assegnate furono 51 per complessivi ettari 27,0391; ettari 3,3393 furono assegnati in seguito. Gli atti della ripartizione e la relativa ordinanza 31 dicembre 1931 n.° 1367 che li omologava furono approvati con Decreto Reale il 2 maggio 1932.

In conseguenza delle avvenute assegnazioni furono date le disdette ai contratti di affittanza che in precedenza erano stati stipulati con molti frazionisti. Le operazioni di immissione in possesso dei "quotisti" nei terreni assegnati a ciascuno di essi iniziarono il 5 dicembre 1932<sup>54</sup>.

Alla metà di quell'anno aveva cessato di esercitare le sue funzioni il commissario prefettizio dei beni, perito Freschi, ed era stata reintegrata l'amministrazione autonoma degli stessi con presidente Augusto Zuliani. Come si è detto, nel corso degli anni con le rendite dei beni rustici della "Comune di Bressa" si era provveduto nella frazione al sostegno finanziario di numerose opere civili e a carattere religioso quali la costruzione della nuova Chiesa e del nuovo campanile, il mantenimento dell'Asilo Infantile, il sostentamento del sacerdote mansionario e del sagrestano, ecc. In alcune circostanze erano state devolute per tali fini somme considerevoli, come era avvenuto per la nuova casa canonica di Bressa le cui vicende meritano un cenno.



## *27 - La nuova casa canonica*

Nel 1930 la nuova casa canonica era in corso di costruzione sui terreni dei nuovi insediamenti abitativi; si era giunti a tale impresa poiché la vecchia abitazione era angusta e sconveniente. Il parroco, don Francesco Lucis, sia direttamente sia per mezzo del direttore dell'Ufficio amministrativo dei beni ecclesiastici di Udine, don Angelo Venturini, aveva rivolto reiterate istanze per avere un congruo concorso nella spesa di costruzione del nuovo edificio da parte dell'amministrazione dei beni della comunità di Bressa.

Quest'ultima nell'adunanza del comitato del 28 maggio 1930, presenti Egidio Zuliani, presidente, Alessandro Geatti, Giovanni Zuliani, Alvise Zuliani e Pio D'Agostini, membri, ritenne che l'erezione di una nuova casa canonica rivestisse il carattere di utilità pubblica nell'ambito della frazione. In quella seduta venne presa in esame anche l'opportunità di un intervento finanziario per l'urgente riatto della sagrestia della Chiesa parrocchiale.

Avendo deciso in tal senso, poiché al momento l'amministrazione non disponeva di fondi di cassa per venire incontro a tali spese, fu deliberato di cedere al parroco di Bressa il valore delle obbligazioni delle Venezie al 3,5 per cento per l'importo nominale di lire 20.000 che l'amministrazione dei beni di Bressa teneva depositate presso la locale Cassa Rurale. Questa cessione doveva costituire un concorso nella spesa di restauro edilizio della sagrestia della Chiesa parrocchiale in via prioritaria e in quella per la costruzione della nuova casa canonica per la restante parte. Venivano a tale proposito fissate delle condizioni precise: le sopraddette obbligazioni non dovevano essere vendute, ma potevano solo essere impegnate a garanzia per ottenere un corrispondente capitale. Con la cessione delle obbligazioni l'amministrazione dei beni si riteneva dispensata da ulteriori contributi per l'organo della chiesa, per il rifacimento della porta del campanile e per la sostituzione di una campana, spese per le quali si riservava di provvedere eventualmente in seguito qualora la situazione di cassa lo avesse consentito.

## *28 - Difficoltà burocratiche e amministrative*

La Giunta Provinciale Amministrativa di Udine, cui competeva il parere di merito, nella seduta del 13 settembre 1930 (deliberazione n.° 22298 - II) ritenne però inopportuna la cessione di quella parte del patrimonio della comunità per detto fine e rinviò l'approvazione, ma gli amministratori dei beni di Bressa non si diedero per vinti e nella seduta dell'undici aprile 1931 (n.° 17) insistettero nella loro decisione, che fu

nuovamente rinviata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 9 aprile 1932. Il 4 maggio dello stesso anno gli amministratori Augusto Zuliani, presidente, Vincenzo Zuliani, Giovanni D'Agostini, Enrico Bertuzzi e Dionigi Mularo, assistiti dal segretario Guido Cividino, precisarono che il denaro delle obbligazioni non aveva nulla a che vedere con il patrimonio dei beni di Uso Civico perché questo era costituito da terreni che non venivano affatto intaccati. Le obbligazioni erano il corrispettivo del risarcimento dei danni di guerra subiti dai fondi della comunità alla cui riparazione aveva concorso la popolazione stessa con prestazioni di lavoro gratuite.

La Giunta Provinciale Amministrativa il 14 giugno 1932, con ordinanza n.° 22016/II, valutando le obbligazioni un cespite mobiliare, così rispose: «rileviamo “la inopportunità che l'Ente si spogli dell'unico patrimonio mobiliare di cui può disporre, mettendosi così in condizioni di non poter far fronte ad eventuali esigenze di carattere straordinario...”». Veniva inoltre sottolineato che alla costruzione di una casa ad uso abitazione del parroco mancava il carattere di spesa d'indole generale, l'unico e il solo che poteva giustificare un provvedimento tanto eccezionale. Si consigliava infine, per concorrere agli oneri che la fabbrica si era assunta, di devolvere a tale scopo per un certo numero di anni tutte le economie preventivate in bilancio o parte di esse, accollando le imposte agli assegnatari dei beni.

Nella seduta del 2 luglio 1932 l'amministrazione dei beni confermava le sue precedenti decisioni, stabiliva di addebitare le imposte agli assegnatari dei terreni e di reintegrare la cessione con stanziamenti annuali in bilancio a partire dall'esercizio 1933. Anche in questo caso la Giunta Provinciale Amministrativa non si trovò d'accordo: una cosa erano le economie di bilancio, ben altro gli stanziamenti in bilancio. Con l'ordinanza 13 agosto 1932 n.° 33008/II essa non approvò la delibera del 2 luglio con la seguente motivazione: «... le condizioni dell'Ente non sono tali da permettere di rinunciare ad alcuna parte delle rendite, tanto più che le rendite stesse è probabile vengano a diminuire per l'inadempienza e insolvenza degli affittuari...», come si era già verificato, ponendo l'amministrazione dei beni «... nella condizione di non poter far fronte ai propri impegni»<sup>55</sup>.

### *29 - L'adeguamento alle nuove leggi non attenua l'amarezza della popolazione*

Nella seduta del 5 settembre 1932 gli amministratori dei beni deliberarono di avocare nel bilancio frazionale gli oneri per completare il pagamento delle spese di costruzione della casa canonica, oneri che si quantificavano nella somma residua di lire 40.000 comprensiva degli interessi sui debiti cambiari. Agirono conseguentemente ricorrendo agli enti di credito per poter disporre del denaro necessario e



approvarono il piano di ammortamento<sup>56</sup>. Il quinquennio che seguì al 1932 è privo di avvenimenti di rilevante importanza gestionale e amministrativa. Dobbiamo arrivare al 10 ottobre 1937 per trovare un Decreto in pari data del Pretore di Udine con cui veniva nominata la Commissione “per l’assegnazione dei beni soggetti ai sopprimendi Usi Civici di Bressa di Campoformido”<sup>57</sup>.

Negli anni successivi l’amministrazione continuò il suo lavoro in forma autonoma, condizionata però da contrasti con il parroco di Bressa per l’impiego degli utili da destinare alle spese della fabbriceria parrocchiale, finché si giunse nel periodo bellico ad una nuova gestione commissariale che durò fino al bilancio del 1968.

Il 18 maggio 1952 era stata indetta dal Commissario, dottor Antonio Antonietti, un’assemblea per l’approvazione dello Statuto-Regolamento per l’amministrazione dei beni degli abitanti di Bressa. Assisteva il notaio dottor Giusto Bronzin di Udine ed erano presenti 179 capi-famiglia dei 246 aventi diritto. Lo Statuto-Regolamento fu approvato ed è tuttora in vigore: venne stabilito che delle rendite dei beni, detratte le spese e le tasse, sarebbe stata devoluta la quota del 42,44 per cento alla Chiesa parrocchiale di Bressa per le necessità degli edifici sacri, degli arredi e delle suppellettili.

Rimase in tutta la popolazione di Bressa l’amarezza, conseguente alle ultime vicende, nel considerare come col sistema amministrativo messo in atto a partire dagli anni trenta fossero stati introdotti metodi e perseguiti scopi difformi dalla tradizione nell’utilizzo dei beni da essa posseduti. Se ne rese interprete in più occasioni il parroco don Francesco Lucis che non mancò di sottolineare come i vecchi amministratori avessero sempre strenuamente lottato per sostenere il diritto alla libera amministrazione contro ogni ingerenza esterna. Nello stesso tempo egli ebbe sempre a ricordare come “per antica consuetudine, consacrata dalla storia,” l’utile dei beni dovesse essere devoluto “principalissimamente alla Chiesa, all’Asilo e opere annesse” e, come chiaramente rilevato dai documenti antichi e recenti, “non per opere pubbliche di spettanza del Comune”<sup>58</sup>.

Lo Statuto-Regolamento del 18 maggio 1952 ribadiva questi concetti stabilendo anche che un’altra quota dei redditi di detti beni doveva essere destinata all’integrazione dell’onorario del cappellano, al salario del sagrestano, all’istruzione religiosa della gioventù e all’assistenza all’infanzia (Asilo). Un’eventuale residua quota all’occorrenza sarebbe stata impiegata per opere di interesse esclusivo della popolazione di Bressa, opere che per legge non erano a carico della pubblica amministrazione.

Riguardo alla lavorazione dei terreni lo Statuto-Regolamento indicava le modalità: conduzione diretta, affitto agli abitanti della frazione, affitto ad una società cooperativa eventualmente costituita tra i coltivatori del paese<sup>59</sup>.

### *30 - La conduzione attuale dei Beni di Bressa*

Non mancarono coloro i quali già nel non lontano 1967 avanzarono proponenti, rimasti vani e inattesi, per il “ripristino dei pieni diritti di proprietà degli abitanti di Bressa sui loro beni”, per un “provvedimento regionale che annullasse quanto venne perpetrato a Bressa con l’applicazione illegittima di una legge che tra l’altro male si adatta alle condizioni del Friuli”, per “un giudizio che revocasse la procedura che a suo tempo venne praticata ai danni degli abitanti di Bressa”<sup>60</sup>. A tal fine in quell’anno venne dato l’incarico al ragioniere Etefredo Pascolo di Udine di riesaminare l’intera questione.


Morto nel 1969 don Lucis, che dell’operazione “Usi Civici” era stato il più risoluto oppositore, tutto si ridimensionò come ormai era naturale avvenisse e tutto continuò nell’osservanza delle normative in vigore. È del 13 dicembre 1967 il verbale del Commissariato regionale per la liquidazione degli Usi Civici che attesta l’assegnazione ai richiedenti mediante sorteggio di 56 lotti destinati alla coltivazione. Non si è riusciti ad appurare perché contestualmente gli assegnatari rinunciarono ai terreni loro concessi.

Nel 1969 essi furono solo 24. Va tenuto presente che nel frattempo il numero degli agricoltori era notevolmente diminuito e la richiesta di terra da coltivare molto modesta. Attualmente i beni dei frazionisti di Bressa sono costituiti da terreni coltivabili, tutti concessi in affitto, terreni a riposo, relitti e aree improduttive per complessivi ettari 28,45 pari a campi friulani piccoli 81,15055.



*Bressa* *Stagno interno della frazione di*

*Pianta.*



*Scala di  $\frac{1}{2000}$  per Metro*

*Stagno nella Piazza della Pace*

*Pianta*

*Campoformido*



*Scala di  $\frac{1}{2000}$  per Metro*





NOTE





- 1 “Pustoti”: termine friulano di origine slovena indicante un terreno incolto, abbandonato.
- 2 Le “ville” erano borghi rustici che godevano di una loro particolare libertà amministrativa esercitata da una istituzione chiamata “vicinia”, che altro non era se non l’assemblea dei capi delle famiglie originarie del luogo o di antica residenza (vicinanti). Era presieduta in Friuli da un “Decano” (“Dean”) e in Carnia da un “Meriga” (“Merè”), affiancato da altri componenti a cui spettavano decisioni di varia natura, civile ed ecclesiastica, riguardanti la villa.
- 3 “Pregádi”: consiglio (Senato) di cittadini veneziani che erano “pregati” di esercitare funzioni consultive.
- 4 “Denunce dei beni comunali del Friuli dalla parte di Udine e della Cargna, 1606, Libro V - 471-”. Archivio dei Frari, Venezia.
- 5 Cfr. Giovanni Curis, *Gli Usi Civici*, Libreria del Littorio, Roma 1928.
- 6 Cfr. M. Berengo, *L’agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all’Unità*, Banca Commerciale Italiana, Milano, 1963, pp. 128-130.
- 7 Pertica censuaria: vecchia unità di misura della superficie agraria che originariamente corrispondeva a circa 600 metri quadrati. La pertica censuaria venne in seguito parificata a dieci are.
- 8 Enfiteusi: diritto risalente all’epoca romana con cui venivano locati i beni patrimoniali dell’imperatore e, in seguito, quelli delle Chiese e anche dei privati. É un contratto con cui si concede in perpetuo o per un tempo definito un fondo con l’obbligo di miglioramento produttivo e colturale dietro pagamento di un canone annuo in natura (derrate) o in denaro. É comunemente definito “livello”.
- 9 Cfr. Giovanni Curis, *Gli Usi Civici*, op. cit.
- 10 Ibidem
- 11 Nei documenti del 1450 la frazione viene indicata con il nome di “Brissia” poi, nel 1542, di “Brixia” e dal 1600-1700 con quello attuale di Bressa.
- 12 I conti Tacelli erano una famiglia nobile friulana che possedeva in Friuli molti terreni e fabbricati. Lo stemma in pietra della casata lo si può vedere a Udine sul concio in chiave del voltone d’ingresso della galleria tra Piazza del Pollame (civico n.° 1 su via Antonio Zanon) e via Paolo Canciani. Lo stesso stemma in pietra si trova sopra il portone di ingresso del fabbricato sito a Basiliano in via Verdi attualmente adibito a casa canonica parrocchiale.  
Il ramo maschile della casata si estinse nella prima metà del 1700.
- 13 Documenti d’archivio privato presso l’autore.
- 14 Sussidio: tributo straordinario sui beni immobili imposto a favore dell’erario per circostanze particolari (guerre, epidemie, terremoti, ecc.) e quasi sempre trasformato in tributo ordinario e permanente.

- 15 Campatico: imposta diretta sul reddito agrario stabilita in base alla qualità e alla produttività delle terre (campi). Fu introdotto dalla Repubblica di Venezia durante la guerra di Candia. Per analogia si chiamò “Casatico” l’imposta sui fabbricati (case), introdotta sempre da Venezia, e in uso anche dopo, durante il dominio austriaco.
- 16 Assieme al canone doveva essere corrisposto al proprietario un certo quantitativo di prodotti in natura quali pollame, uova, frutta, ecc. che venivano chiamati “onoranze”.
- 17 Con tale termine essa viene indicata nei documenti del 1729; in quelli del 1828 appare l’indicazione “frazione di Bressa”.
- 18 Documenti d’archivio privato presso l’autore.
- 19 Campo friulano: si distingue in campo friulano piccolo, corrispondente a metri quadrati 3505,8348, e campo friulano grande, corrispondente a metri quadrati 5217,02. In questo testo viene indicato sempre il campo friulano piccolo, il più usato.
- 20 “Fiscale”: era così chiamato anticamente il funzionario statale addetto alla riscossione dei tributi.
- 21 Documenti d’archivio privato presso l’autore.
- 22 Staio: vecchia misura per i cereali avente un valore diverso a seconda delle località del Friuli. A Udine equivaleva a litri 73,1591, cioè a sei “pesinali”. Ogni “pesinale” corrispondeva a sua volta a litri 12,1931833.
- 23 Sotto il Regno Lombardo-Veneto si doveva pagare, oltre alle normali imposte, il “Tributo di Guerra Straordinario” in sei rate bimestrali. Vi erano poi sovraimposte prediali di altra natura, come la “camerale”, l’imposta a favore dei Comuni e quella — del 5 per cento — decretata per il “Servizio dell’Armata”, destinata cioè al mantenimento delle truppe, oltre a un tributo per la “Guardia Nobile in Vienna”. Erano tutte imposte a carico dei proprietari delle terre e non degli affittuari e coltivatori. Le sovraimposte potevano ammontare al 50 per cento della tassazione e dovevano servire per pagare anche gli interessi del Prestito di Stato con cui sopperire alle spese straordinarie e per il quale venivano emessi “viglietti” del Tesoro che fruttavano un interesse dal 3 al 5 per cento. A tale scopo venivano effettuate trattenute anche sui salari.
- 24 Documenti d’archivio privato presso l’autore.
- 25 Ibidem.
- 26 Nativo di Udine, fu mansionario a Bressa dal 1859 e insegnante nella scuola del paese. Morì nel 1922.
- 27 Va qui ricordato don Luigi D’Agostino, nato a Bressa nel 1831 e ivi morto nel 1902. A questo sacerdote, che fu cappellano curato di Bressa dal 1858, si devono molte iniziative sociali.

28 Le fondamenta del nuovo campanile furono gettate nel 1896. Esso andava a sostituire quello vecchio e tozzo costruito nel 1760. Il costo dell'opera, inaugurata il 19 marzo 1907, fu di 160.000 lire.

29 Il perito Peressini aveva identificato come beni comunali anche alcuni terreni di proprietà della Chiesa. Questi erano intestati ai fratelli Toscano Gabriele e Armellina fu Giuseppe, a Toscano Antonio fu Francesco ("Petros"), a Zaninotto Nicolò fu Giovanni e a Damiani Giuseppe fu Antonio. Le imposte "prediali" erano pagate da Toscano Gabriele; il sacerdote mansionario ne versava annualmente il rimborso. Erano tutti terreni acquistati con denaro della Chiesa (Documenti d'archivio privato presso l'autore).

30 Documenti d'archivio privato presso l'autore.

31 Ibidem

32 La nuova chiesa parrocchiale di Bressa venne disegnata ed edificata dall'imprenditore e progettista gemonese Gerolamo D'Aronco (1825-1909), padre del famoso architetto Raimondo. Gerolamo D'Aronco progettò anche il campanile, sempre secondo una sua propria interpretazione dello stile gotico-lombardo, e diverse chiese in Friuli tra le quali quella di San Marco (Mereto di Tomba) e il Santuario di Ribis di Reana.

La nuova chiesa andava a sostituire quella vecchia e angusta di San Tommaso. (Cfr. "Fiore del Prato - Eco di Bressa", 18 sett. 1921, n.° 5, p. 42). L'idea della nuova costruzione prese corpo nel 1860, ma nel 1866, con l'unità d'Italia e la conversione dei beni delle chiese, vi fu una stasi; solo il 31 agosto 1873 venne posta la prima pietra. Alla vigilia di Natale del 1882 l'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Casasola, benediceva la nuova chiesa, che fu successivamente consacrata il 23 settembre 1888. La spesa complessiva dei lavori effettuati dal 1873 al 1892 ammontò a lire 156.245,17 coperte dalla vendita di terreni di proprietà dei Beni frazionisti di Bressa per lire 138.000 e dalla alienazione di alcuni immobili appartenenti alla Chiesa di S. Tommaso per lire 15.000.

33 Documenti d'archivio privato presso l'autore.

34 Archivio del Comune di Campoformido.

35 Con l'affrancazione dall'enfiteusi si acquista la piena proprietà del fondo. È un atto potestativo che si attua previo pagamento al concedente di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale e secondo le modalità di legge.

36 Don Francesco Lucis nacque a Ribis di Reana nel 1889. Fu cappellano curato di Bressa dal 1915, succedendo a don Pietro Boria, e primo parroco della parrocchia autonoma di Bressa quando questa venne istituita nel 1917. La bolla di nomina reca la data del 26 marzo 1917. La nuova parrocchia fu riconosciuta anche civilmente con il R. Decreto del 4 marzo 1917.

Don Francesco Lucis morì nel 1969.



- 37 Documenti d'archivio privato presso l'autore.
- 38 Ibidem
- 39 Ibidem
- 40 Ibidem
- 41 Ibidem
- 42 Archivio del Comune di Campoformido.
- 43 Ibidem
- 44 Documenti d'archivio privato presso l'autore.
- 45 Ibidem
- 46 La "Cassa Rurale di Prestiti" di Bressa — società cooperativa in nome collettivo a responsabilità illimitata e solidale dei soci — fu costituita con atto notarile 25 maggio 1910 per iniziativa del sacerdote don Pietro Boria, cappellano curato di Bressa dal 1904 al 1915, il quale riunì diciotto soci fondatori capeggiati da Pio D'Agostini fu Marc'Antonio, che ne fu il primo presidente.
- 47 Archivio dell'Amministrazione dei Beni di Bressa.
- 48 Documenti d'archivio privato presso l'autore.
- 49 Articolo 11, comma 6 e Articolo 13 della Legge 16 giugno 1927 n.° 1766.
- 50 Documenti d'archivio privato presso l'autore.
- 51 Ibidem
- 52 Ibidem
- 53 Documenti d'archivio privato presso l'autore.
- 54 Ibidem
- 55 Ibidem
- 56 Ibidem
- 57 Archivio del Comune di Campoformido.
- 58 Bollettino Parrocchiale, Bressa, anno XXI, n.° 10, ottobre 1948.
- 59 Archivio dell'Amministrazione dei Beni di Bressa.
- 60 Bollettino Parrocchiale, Bressa, Marzo-Aprile 1967, p.3.

*L'autore ringrazia per la collaborazione i signori  
Giovanni Bergagna, Sereno Quargnolo  
e Gino Zuliani di Bressa*

*I documenti, le stampe e le mappe  
riprodotte fanno parte dell'archivio  
privato dell'autore*







